

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

164.

SITZUNG

10-12-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 112:

**« Norme integrative sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del perso-
nale della Regione »**

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 112:

**« Ergänzungsbestimmungen über die
Rechtsstellung und Besoldung des Perso-
nals der Region »**

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.05.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3.12.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che l'avv. Mitolo e l'avv. Canestrini fanno presente di essere assenti dai lavori del Consiglio durante il mese di dicembre, perchè impegnati a Milano nel processo contro i dinamitardi.

E' poi arrivato un telegramma in cui la CISL e la CGIL chiedono la solidarietà del Consiglio per la vertenza sindacale alla Rovertext.

Comunico, inoltre, che la Presidenza è in possesso del programma definitivo delle Olimpiadi invernali di Innsbruck; cercheremo di ottenere i biglietti, che i signori consiglieri richiederanno, attraverso il Governo regionale del Tirolo.

Passiamo alla discussione del *disegno di legge n. 112: « Norme integrative sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione ».*

La parola alla Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.):

Ad oltre quattro anni di distanza dall'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 l'Amministrazione regionale è indotta dalle circostanze e dall'evolversi della situazione a provvedere a modifiche e ritocchi delle norme in essa contenute in modo da ottenere che la legislazione in materia di stato giuridico e trattamento economico corrisponda alle esigenze dell'Amministrazione ed agli interessi del personale dipendente.

Il presente disegno di legge contiene pertanto norme di modifica a singoli articoli della legge regionale citata ed aggiunge alcune disposizioni nuove rese indispensabili dalla esperienza di applicazione della legge n. 23 del 1958.

L'illustrazione analitica delle norme contenute nel disegno di legge potrà rendere convinti i signori Consiglieri regionali della necessità e validità delle innovazioni adottate dalla Giunta regionale.

L'art. 1 modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione. In effetti, si è

ritenuto opportuno — in analogia a quanto stabilito nella vigente legislazione statale — rendere parzialmente fissa la composizione del Consiglio stesso, chiamandovi a far parte i funzionari più elevati in grado dei singoli ruoli organici. Ciò consentirà ovviamente, che i giudizi di valutazione sul personale vengano espressi da funzionari altamente qualificati, i quali appunto per la loro posizione di vertice, risultano i più idonei a fornire i giudizi stessi in una visione di sintesi rispetto a tutto il personale dipendente.

Ma un'altra importante ragione esige che il Consiglio d'Amministrazione sia composto di funzionari, aventi la titolarità delle più importanti branche dell'Amministrazione. Va ricordato che a sensi dell'art. 146 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 il Consiglio di Amministrazione, oltre che esercitare le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale, deve esprimere il proprio avviso anche sulle seguenti altre materie:

1) sul coordinamento dell'attività dei vari uffici; 2) sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa; 3) su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro (vedasi per la Regione, il Presidente della Giunta) ritenga di sentirlo.

E appare pertanto di chiara evidenza come il Consiglio stesso debba avere una composizione altamente qualificata per le funzioni specifiche che ad esso affida la legge e che lo costituiscono in organo tecnico consultivo dell'Amministrazione.

La più elevata qualificazione dei posti di vertice dell'Amministrazione ha consentito inoltre un moderato allargamento, nella piramide dei ruoli organici, cosicchè si è ritenuto di sottrarre alla Giunta regionale, per affidarla

al Consiglio di Amministrazione, la competenza ad amministrare il personale fino alla qualifica di Direttore di divisione o equiparata.

Inoltre si è ritenuto opportuno rendere permanente il meccanismo, già adottato nell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 1958, di adeguamento del Consiglio di amministrazione alla consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale: il nuovo meccanismo ribadisce il principio già adottato e prevede (ultimo comma dell'art. 1) che l'adeguamento del Consiglio alla consistenza dei gruppi linguistici avvenga inserendo in esso impiegati con qualifica anche iniziale, pur di rendere in ogni momento possibile la pratica attuazione del principio. La nuova norma si presenta pertanto più completa e idonea ad assicurare in ogni momento la presenza nel Consiglio di amministrazione del personale appartenente ai diversi gruppi linguistici. E' previsto che la durata in carica del Consiglio sia biennale ad evitare che ogni anno si ripeta la complessa procedura per la nomina che presuppone anche l'elezione di alcuni membri da parte del personale.

L'art. 2 del presente disegno di legge estende anche alla composizione della Commissione di disciplina del personale regionale il meccanismo sopra illustrato per il Consiglio di amministrazione; si prevede che ogni qualvolta non siano reperibili tra il personale regionale impiegati con qualifica di Ispettore generale, rispettivamente di Direttore di sezione, in modo da consentire la piena composizione e da adeguare la composizione della Commissione alla consistenza dei gruppi linguistici in cui si suddivide il personale regionale, la nomina di quattro impiegati di ruolo venga fatta scegliendoli fra il personale della qualifica immediatamente inferiore anche se compresi fra

il personale contrattuale. Si rende con ciò possibile una più ampia facoltà di scelta tale da garantire in ogni momento una piena ed adeguata composizione della Commissione di disciplina.

Con l'art. 3 del disegno di legge si modifica l'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23. Anzitutto si prevede che il collocamento in posizione di comando di personale destinato a posti temporaneamente vacanti di qualifica non inferiore a Direttore di sezione è deliberato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio di amministrazione. Inoltre si provvede ad abrogare il secondo comma dell'art. 5 che contemplava la possibilità di inquadramento nei ruoli regionali del personale straordinariamente comandato a norma del primo comma dell'articolo.

L'art. 4 tende a precisare la portata ed i limiti di applicazione della indennità riconosciuta a sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale. Si precisa che detta indennità non può superare quella spettante a un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione e si determina la modalità di equiparazione di detto personale a quello regionale. Naturalmente sono fatti salvi i diritti già acquisiti dal personale che attualmente gode della indennità.

L'art. 5 provvede ad una migliore formulazione dell'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 che ha dato luogo a difficoltà di interpretazione e di applicazione. Si tratta del caso del conferimento al personale con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e primo segretario o qualifiche equiparate, di una indennità in relazione allo svolgimento continuativo di funzioni di qualifica superiore a quella rivestita.

Si è provveduto a precisare che il beneficio può spettare a chi abbia la qualifica di « primo segretario » e non quella di « segretario » come inesattamente indicato nella legge regionale n. 23 del 1958. Inoltre si è stabilito che il trattamento conferito consiste in una indennità commisurata alla differenza fra il trattamento economico iniziale, comprensivo degli assegni accessori, della qualifica superiore ed il trattamento economico in godimento.

Con l'art. 6 si provvede ad attribuire al personale regionale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'ufficio duplicazione l'indennità prevista dall'art. 15 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324 relativa ai centri meccanografici.

L'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del Tesoro, aveva ritenuto, in un primo tempo, di non estendere la indennità date le caratteristiche dell'ufficio duplicazione, ma, meglio valutata la situazione e precisata l'applicazione della legge statale, ritiene che l'ufficio duplicazione possa essere compreso tra gli uffici il cui personale può godere di una speciale indennità di servizio.

Anche gli artt. 7 e 8 del disegno di legge tendono a rettificare disposizioni di leggi vigenti che si sono rivelate non soddisfacenti: si tratta in particolare degli articoli 1 e 3 della legge regionale 11 novembre 1960 n. 29 contenente norme per la determinazione dei compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'ammissione e promozione in carriera del personale regionale. Gli articoli che ora si vengono modificando non prevedono la corresponsione di compensi ai Segretari delle commissioni da essi previste: pertanto il nuovo testo inserisce anche i Segretari tra gli aventi diritto a compensi per il lavoro svolto in sede di commissione.

Nel contempo è stata migliorata la dizione della lettera a) dell'art. 1 che si occupa dei concorsi interni, nel senso di eliminare ogni riferimento, che appare superfluo, alla laboriosità degli esami e delle prove e di includere la menzione della prova di accertamento della lingua non materna.

Con gli artt. 9, 10, 11, e 12 il disegno di legge introduce nuove norme, richieste dai sindacati del personale regionale ed elaborate al fine di sveltire e migliorare le possibilità di carriera del personale in servizio. In particolare si provvede a modificare la situazione derivante dall'applicazione degli articoli 164 e 176 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato che istituiscono uno sbarramento nelle carriere direttiva e di concetto da superarsi mediante due tipi di concorsi consistenti in prove scritte ed orali. La complessità delle prove metterebbe il personale regionale nella necessità di dover dedicare un lungo periodo allo studio ed alla preparazione con evidente pregiudizio del rendimento negli uffici.

Pertanto si è venuti nella determinazione di sostituire ai due tipi di esame previsti dalla legge statale un esame di idoneità che prevede prove scritte ed orali ed un concorso per esame speciale consistente in un colloquio sui servizi d'istituto del ruolo cui appartiene il candidato.

Nel contempo sono poste altre norme particolari circa l'ammissione al concorso ed all'esame speciale, nonchè sullo svolgimento degli stessi.

L'Amministrazione ritiene di aver adottato un sistema più moderno ed atto a consentire lo svolgimento delle carriere del personale unitamente alla necessaria selezione e graduazione dei più meritevoli.

Con l'art. 13 si tende a soddisfare una istanza del personale regionale che ha chiesto

di poter accendere piccoli prestiti, a scopi familiari, con garanzia fidejussoria regionale; una possibilità analoga è già offerta al personale statale ed al personale di molti altri enti pubblici, sia pure con sistemi diversi.

L'art. 14 vuole rendere possibile all'Amministrazione regionale di inserire stabilmente tra il personale regionale quello attualmente in posizione di comando, dotato di particolare competenza in particolari settori dell'Amministrazione regionale.

Detto inserimento è subordinato alla garanzia dell'esistenza di posti vacanti, all'assenso dell'Amministrazione di provenienza ed al consenso dell'interessato. Date le particolari condizioni poste, le norme si renderanno applicabili a casi limitati e nel completo interesse dell'Amministrazione regionale che intende acquisire personale particolarmente esperto e dotato. Al fine di rendere applicabile al personale comandato che si trovi nelle condizioni poste dal 1. comma della norma, il transito nei ruoli regionali, sono previste disposizioni atte a conservargli il trattamento goduto antecedentemente all'assunzione nei ruoli regionali.

Con l'art. 15 si vuole estendere anche al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, — inquadrate nei ruoli regionali in base a domanda presentata a sensi dell'art. 32 1° comma della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 — il beneficio del conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza in analogia a quanto già disposto per altre categorie di personale statale transitato nei ruoli regionali; naturalmente il beneficio è subordinato alla condizione del possesso — al momento dell'inquadramento — dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

L'art. 16 dispone un beneficio analogo a quello illustrato nell'articolo precedente, in favore dei marescialli capi del ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato inquadrato nei ruoli regionali a sensi dell'art. 12, 1. comma, della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23. Per queste categorie di personale è posto il requisito del possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

L'art. 17 sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Detta norma prevede un rapporto di lavoro contrattuale per alcuni posti dei ruoli tecnici. Con il presente articolo si dispone che il contratto di lavoro possa avere durata non superiore a 9 anni (anzichè a 5 anni come precedentemente previsto).

Con l'art. 18 del disegno di legge si vuole rendere ancora possibile la stipulazione del particolare contratto di impiego a termine previsto dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 nei confronti dei dipendenti regionali che possedessero i requisiti previsti da detto articolo nel momento della data di entrata in vigore della legge citata, ancorchè già inquadrati nei ruoli regionali; si tratta di rendere possibile la copertura di pochi posti rimasti scoperti, previsti dalle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 a vantaggio del buon andamento dei servizi nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

L'art. 19 istituisce una particolare valutazione del servizio di ruolo prestato dal personale transitato nei ruoli regionali a sensi degli artt. 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

La valutazione è fatta ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità ed al concorso per esame speciale per le promozioni a Direttore di sezione ed a primo Segretario, nonchè per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista.

La norma dispone che il servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni antecedentemente all'assunzione come personale non di ruolo da parte della Regione sia valutato per intero se prestato in carriere corrispondenti o superiori, o per metà se prestato in carriere inferiori o se prestato come servizio non di ruolo in carriere corrispondenti.

Con gli artt. 20 e 21 si vuole consentire l'inquadramento in appositi ruoli aggiunti regionali di operai permanenti e giornalieri, di personale salariato e di personale addetto al Gabinetto del Presidente della Giunta, in servizio presso la Regione con mansioni impiegate che abbia svolto un lodevole servizio per il periodo di almeno sei mesi. Appare doveroso consentire al detto personale di essere inquadrato nei ruoli regionali in analogia a quanto già disposto nell'anno 1958 per altre analoghe categorie di personale. Con il presente comma si ottiene che alla vigilia dell'assunzione di altro personale con il solo sistema del pubblico concorso, tutto il personale in servizio, purchè abbia svolto lodevole servizio, sia inquadrato nei ruoli regionali, ad evitare che si verificino disparità di condizioni giuridiche e di trattamento economico.

L'art. 22 consente il passaggio nel ruolo regionale del personale operaio degli operai dello Stato in servizio presso la Regione; si tratta di una norma analoga a quella adottata per consentire il passaggio nei ruoli regionali di diverse categorie di personale statale.

L'art. 23 contiene una norma transitoria destinata a consentire che per un breve periodo di tempo, in fase di prima sistemazione degli uffici regionali costituiti con apposita legge, agli impiegati che di fatto svolgono i compiti di dirigenti di particolari settori venga riconosciuta ad ogni effetto economico, la funzione esercitata.

L'art. 24 prevede la possibilità di transito nei ruoli regionali di personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali comandati presso la Regione.

Si tratta di consentire che un certo numero di unità di personale, che non si è avvalso delle precedenti norme legislative che consentivano il transito nei ruoli regionali, possa ora, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge, avvalersi della facoltà di transitare nei ruoli regionali.

Con l'art. 25 si pone una norma analoga a quella illustrata nell'articolo precedente a favore dei sottufficiali, guardie e guardie scelte del corpo forestale dello Stato comandati presso l'Amministrazione regionale.

Con l'art. 26 è stabilita una norma particolare per la valutazione dell'anzianità maturata dal personale promosso alla qualifica di Direttore di sezione e di primo Segretario o qualifiche equiparate, al fine di non danneggiare il personale che ha già superato l'anzianità richiesta per le promozioni.

L'art. 27 sostituisce il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17.

La norma stabilisce una particolare valutazione del servizio prestato dal personale risultato vincitore nei concorsi per il passaggio dalla carriera di concetto alla carriera direttiva

e dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto. La valutazione accelera leggermente lo svolgimento della carriera di detto personale che altrimenti risulterebbe danneggiato nei confronti di altro personale regionale.

L'art. 28 prevede che nella prima applicazione della legge gli impiegati che al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 siano stati in possesso del titolo di studio richiesto per una carriera superiore, ed abbiano esercitato dal momento dell'assunzione le funzioni di quella carriera, possano essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore a quella in cui si trovano.

L'art. 29 detta norme per la copertura degli oneri finanziari dipendenti dall'attuazione delle norme presenti; gli oneri dipendono dall'inquadramento di alcune categorie di personale e da altre ripercussioni dei disposti della legge presente. Comunque gli oneri appaiono contenuti in misura modesta essendo costante preoccupazione della Giunta regionale di non superare la disponibilità di bilancio e di non eccedere nelle spese di personale.

L'art. 30 infine dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Illustrato in ogni particolare il disegno di legge, la Giunta regionale ne auspica l'approvazione da parte dell'onorevole Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter per la lettura della relazione della Commissione affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa affari genera-

li, attività sociali, igiene e sanità ha esaminato il disegno di legge in oggetto nelle sedute dei giorni 5 giugno, 3, 10, 16, 17, 25 luglio, 17, 18, 25 settembre 1963.

Nel corso della discussione generale la Commissione ha espresso la convinzione che questa materia debba finalmente essere trattata organicamente in un unico testo di legge e che si debba interrompere quella lunga serie di emendamenti che vengono apportati di quando in quando, alla legge del personale del 7 settembre 1958, n. 23.

Tuttavia, in considerazione della presenza di questioni urgenti che debbono essere risolte con sollecitudine, la Commissione ha preso in esame i singoli articoli del disegno di legge, invitando nel contempo la Giunta regionale a predisporre gli strumenti per la soluzione definitiva del problema.

Nel corso della discussione la Commissione ha dovuto esprimere un giudizio anche sull'atteggiamento assunto dai Sindacati, a proposito del ritardo con il quale questo testo è stato preso in considerazione. Come è noto, in sede di Consiglio regionale il Presidente, ing. Pupp, ha deplorato l'attacco rivolto dai Sindacati a questa Commissione. In proposito si ritiene opportuno far presente che il disegno di legge è pervenuto al Consiglio in data 28 gennaio 1963, dopo una lunghissima elaborazione avvenuta in sede di Giunta regionale. In quel periodo una parte dei membri della Commissione era impegnata nella trattazione del bilancio della Regione in sede di Commissione finanze, e nel periodo successivo tutti i Commissari furono impegnati nelle sedute consiliari. La Commissione, d'altra parte, aveva già all'ordine del giorno numerosi disegni di legge, presentati poco prima prevalentemente dalla Giunta regionale.

Basta una superficiale conoscenza del ritmo degli impegni del Consiglio regionale, aggiunta alla considerazione che nei mesi successivi tutti i Consiglieri sono stati impegnati per le elezioni politiche, per comprendere come detto ritardo non sia addebitabile alla Commissione.

Oltre a queste considerazioni, la Commissione ritiene di dover riferire al Consiglio sulla pioggia di richieste e di raccomandazioni, pervenute alla Commissione e ai singoli Commissari, dai Sindacati del personale e da singoli dipendenti, perchè venisse presa in considerazione questa o quella situazione, particolare o generale. Di fronte a dette richieste la Commissione non intendeva assolutamente prendere delle decisioni, che non fossero suffragate da sufficiente studio e da esaurienti informazioni. Pertanto, all'unanimità, la Commissione respinge nel modo più categorico gli addebiti che i Sindacati del personale dipendente dalla Regione, hanno mosso alla medesima sull'argomento sopra esposto.

Entrando nel merito della proposta di legge, la Commissione ha modificato taluni articoli del testo, sulla base di considerazioni che qui di seguito vengono esposte.

All'art. 1 è stata accettata la proposta della Giunta di fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1964. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è stato aumentato di una unità, per consentire una più adeguata rappresentanza del gruppo etnico tedesco. Per lo stesso motivo venne deciso di calcolare la proporzione etnica sulla base del numero totale dei componenti, ivi compreso il Presidente del Consiglio d'amministrazione.

All'art. 3, la Commissione ha discusso sull'opportunità di abrogare il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre

1958, n. 23, ed ha infine deliberato, all'unanimità, in senso negativo, considerando che può essere utile per la Regione consentire l'inquadramento nei propri ruoli del personale comandato, appartenente ai gradi più elevati della gerarchia. Nel contempo tuttavia la Commissione ha ritenuto di dover rivolgere un invito alla Giunta regionale, affinché questa materia venga riesaminata, per evitare che l'inquadramento del personale comandato danneggi il rimanente personale della Regione, a causa dell'occupazione di posti nella pianta organica.

L'art. 3 bis è stato elaborato dalla Commissione allo scopo di garantire una più scrupolosa osservanza del principio della proporzione etnica tra il personale.

L'art. 5 è stato modificato, su proposta della Giunta, prendendo atto che l'indennità ivi prevista va calcolata sulla base dell'intero trattamento economico.

L'art. 5 bis è stato formulato per non riformare in peggio il trattamento economico di quel personale che fruisce già attualmente dell'indennità di cui sopra.

L'art. 5 ter è stato elaborato dalla Commissione per le stesse ragioni che hanno ispirato l'art. 3 bis.

Gli artt. 9, 10, 11, 12, 12 bis e 12 ter sono stati approvati nel testo concordato dalla Giunta regionale con i Sindacati del personale.

Gli artt. 14, 24 e 25 sono stati soppressi con una votazione che ha dato il seguente risultato: 4 voti favorevoli alla soppressione, 4 contrari e 1 astenuto. Con questa votazione la proposta di soppressione è stata approvata, a sensi dell'art. 16 del regolamento interno del Consiglio regionale. Tale soppressione è motivata dal fatto che si tratta di singoli coman-

dati i quali già due volte hanno preferito tale loro stato a quello di dipendente della Regione per cui non è giusto dare un terzo termine per l'opzione.

L'art. 19 viene modificato in conseguenza delle modifiche apportate agli artt. 9, 10 e 11 del disegno di legge. L'ultima parte del medesimo è stata approvata su proposta della Giunta regionale.

L'art. 20 ha sollevato ampia discussione, in quanto i rappresentanti del gruppo etnico tedesco hanno ritenuto che il medesimo articolo peggiorasse ulteriormente la già precaria proporzione etnica tra il personale della Regione. Alla fine tuttavia l'articolo è stato approvato all'unanimità, in seguito alla seguente dichiarazione del consigliere Volgger: « L'Assessore avv. Bertorelle, competente in materia, e sostituto del Presidente della Giunta regionale, ha dichiarato al Presidente della Commissione, Dr. Benedikter, che la Giunta regionale si è impegnata ad assumere un numero sufficiente di personale giornaliero del gruppo linguistico tedesco, per arrivare all'attuazione della proporzione etnica stabilita nell'art. 15 della l. r. n. 23 del 1958, per quanto concerne il personale considerato all'art. 20 della proposta di legge n. 112; e ciò prima dell'entrata in vigore della legge stessa ».

Un altro argomento discusso a proposito di questo articolo e dell'art. 21, riguarda l'opportunità di costituire dei ruoli aggiunti e di riconoscere, agli effetti dell'anzianità, per intero o per metà (come è stabilito nel secondo comma dell'art. 26 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23) il servizio prestato con qualifica di salariato, anteriormente all'inquadramento. Dopo minuziosa discussione la Commissione ha ritenuto opportuno di non fare riferimento ai ruoli aggiunti, ma di inquadrare il personale in que-

stione nei ruoli ordinari, riconoscendo detto servizio solo per metà, inserendo nell'articolo stesso il secondo comma dell'art. 26 sopra citato.

L'art. 21 del disegno di legge risulta soppresso perchè la materia è compiutamente regolata dall'art. 20.

L'art. 22 è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, con la riserva, espressa dai rappresentanti di lingua tedesca, che anche questo personale debba essere calcolato agli effetti della proporzione etnica. Qualora non venisse approvato l'art. 3 bis, i predetti Commissari si riservano di modificare il loro atteggiamento a proposito di questo articolo.

L'art. 23 è stato modificato allo scopo di trasformare in un obbligo la facoltà discrezionale della Giunta di attribuire l'indennità prevista dall'art. 18 della legge 7 settembre 1958, n. 23.

Un art. 25 bis, proposto dalla Giunta e concordato con i Sindacati, relativo alla collocazione in soprannumero del personale dello Stato e degli enti locali che si trova in posizione di comando, è stato respinto dalla Commissione in connessione alle decisioni prese a proposito degli articoli 14, 24 e 25 con 4 voti contrari, 2 favorevoli e 4 astenuti.

L'art. 26 viene modificato elevando a due anni il periodo originariamente previsto in un anno e mezzo, per non danneggiare il personale previsto nell'articolo stesso a causa del ritardo con il quale la presente legge entrerà in vigore.

L'art. 26 bis è stato inserito su proposta della Giunta e dei Sindacati allo scopo di favorire quel personale della carriera esecutiva che ha già sostenuto l'esame per la promozione alla qualifica di primo archivista nella forma

più severa, prevista dall'ordinamento vigente, che viene modificata con l'art. 11 del presente disegno di legge.

L'art. 27 è stato esaminato nel testo proposto originariamente dalla Giunta e in un secondo testo che la medesima Giunta ha proposto in data successiva. Dopo lunga discussione la Commissione ha deciso di non approvarlo, in quanto non convinta delle ragioni per le quali dette norme erano proposte. La soppressione è stata deliberata con 5 voti contro 2 e 1 astenuto.

L'art. 28 viene modificato allo scopo di consentire il passaggio nella carriera superiore a quei dipendenti che hanno acquisito il titolo di studio in data successiva all'inquadramento, purchè siano stati in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ed esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni della carriera superiore.

Gli artt. 28 bis, 28 ter e 28 quater vengono approvati nel testo concordato dalla Giunta con i Sindacati del personale.

Infine la Commissione ha preso in esame un articolo presentato dal Sindacato di lingua tedesca e non concordato con la Giunta regionale, relativo all'istituzione di un posto di vice ispettore del personale, riservato al gruppo linguistico diverso da quello dell'ispettore. Detto articolo è stato approvato all'unanimità.

Un secondo articolo, non concordato con la Giunta, è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, su richiesta di alcuni dipendenti. Detti dipendenti, appartenenti alla carriera esecutiva, hanno partecipato ad un concorso emanato a sensi dell'art 31 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, ed hanno conseguito l'idoneità, ma non hanno potuto essere dichiarati vincitori perchè i posti messi a concorso erano soltanto due. Tuttavia, qualora fosse

stata applicata nei confronti del predetto concorso la legge 22 ottobre 1961, n. 1143 (detta legge « Pitzalis »), il che non potè avvenire perchè detta legge fu approvata dopo l'indizione del bando di concorso, i posti messi a concorso non sarebbero stati due, ma tredici. Qualora si pensi che nel concorso, indetto pure a sensi del citato art. 31, per consentire al personale della carriera di concetto il passaggio alla carriera direttiva, il numero dei posti fu molto più elevato perchè una precedente legge statale (pure detta legge « Pitzalis ») era stata applicata, risulterà chiara la sperequazione verificatasi tra le due posizioni.

E' stato fatto osservare, peraltro, che, se i posti messi a concorso fossero stati tredici, anzichè due, sarebbero stati più numerosi i concorrenti; ma la Commissione ha ritenuto che tutto ciò depona a favore del personale, che ha partecipato al concorso, pur sapendo che i posti messi a concorso sarebbero stati soltanto due.

Altri due problemi sono stati esaminati dalla Commissione. Il primo riguarda la posizione del personale addetto alla sorveglianza dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e il personale addetto ai rimboschimenti finanziati con fondi della Regione, a proposito del quale è stata proposta

una norma che consente l'inquadramento in ruolo. La Commissione tuttavia, per mancanza di sufficienti elementi di informazione, non ha potuto approfondire questo argomento e su proposta del Presidente, pur esprimendo un parere genericamente favorevole, ha deliberato di non approvarlo con la riserva che l'argomento venga trattato in Consiglio regionale.

Un ultimo argomento esaminato dalla Commissione riguarda alcuni dipendenti che sono stati assunti e inquadrati, senza concorso, nella carriera esecutiva, in base alla legge relativa agli invalidi di guerra, pur essendo provvisti di titolo di studio e svolgendo mansioni della carriera di concetto. Per questo personale è stata proposta e approvata una norma che consente l'inquadramento nella carriera superiore.

A conclusione dell'esame, la Commissione ha preso atto di una dichiarazione dell'Assessore avv. Bertorelle nella quale si precisa che la Giunta regionale approva le modifiche di cui agli artt. 1, 20, 27, 30, mentre si riserva di pronunciarsi in Consiglio sugli artt. 14, 24, 25, 25 bis e 29.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. Il medesimo viene inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

« NORME INTEGRATIVE SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE ».

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Titolo I

Norme generali

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio d'amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono ai Consigli d'amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparato le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio è così composto:

a) dai funzionari preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, alla ragioneria generale della Regione, alle direzioni generali dei servizi agrari e dei servizi forestali e all'Ispettorato generale del Libro fondiario;

b) da tre funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione, di cui almeno uno scelto tra il personale dei ruoli tecnici dei lavori pubblici, delle miniere e dei trasporti;

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1964, l'art. 1 della legge....

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

b) da quattro funzionari di qualifica...

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco, eletti dal personale medesimo a scrutinio diretto e segreto secondo le norme di un regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.</p>	<p>... dal personale del rispettivo gruppo a scrutinio...</p>
<p>Il Consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.</p>	<p>Idem</p>
<p>La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio d'amministrazione risultante dalla somma dei componenti di cui alle lett. a), b) e c) alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.</p>	<p>... Consiglio d'amministrazione alla consistenza dei gruppi linguistici...</p>
<p>Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di I^a classe esercita le funzioni di segretario.</p>	<p>Idem</p>
<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.</p>	<p>Idem</p>
<p>Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Idem</p>
<p>Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — anche ai fini del settimo comma del presente articolo — la nomina dei tre impiegati di cui alla lett. b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore.</p>	<p>... la nomina dei quattro impiegati di cui alla lett. b),...</p>

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 2

L'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente:

All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un funzionario con qualifica non inferiore a Ispettore generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di I^a classe.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di I^a classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di I^a classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 2

A decorrere dal 1 gennaio 1964, l'art. 2 della legge...

Idem

Idem

Idem

Idem

... sostituito dal proprio supplente.

Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.</p>	Idem
<p>Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.</p>	Idem
<p>Agli effetti del secondo comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di ispettore generale, rispettivamente con qualifica superiore a consigliere di I^a classe, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa — anche agli effetti del terzo comma del presente articolo — la nomina verrà fatta scegliendoli fra il personale avente qualifica immediatamente inferiore.</p>	Idem
Art. 3	Art. 3
<p>All'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è aggiunto il seguente nuovo comma:</p>	Idem
<p>Il collocamento in posizione di comando è deliberato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio di amministrazione.</p>	L'assunzione in posizione di comando...
<p>Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è abrogato.</p>	Soppresso
	Art. 3 bis
	<p>All'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente comma:</p>
	<p>« Ai fini dell'osservanza della proporzione etnica si deve tener conto anche dei posti occupati dal personale comandato, nonché dal personale comunque assunto e denominato ».</p>

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 4

L'indennità dovuta a sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale, non può superare quella spettante ad un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione.

Ai fini di cui al precedente comma l'equiparazione di detto personale alle carriere e qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa.

L'eventuale differenza tra l'indennità attualmente in godimento e quella dovuta a sensi del presente articolo è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti dell'indennità stessa a qualsiasi titolo dovuti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del personale che gode dell'indennità prevista dal D.L. C.P.S. 16.11.1947, n. 1282 e successive modificazioni.

Art. 5

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal presente:

« Al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di I. classe o primo segretario e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita una

Art. 4

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 5

Idem

Testo della Giunta regionale

indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale comprensivo degli assegni accessori della qualifica immediatamente superiore ed il trattamento economico in godimento.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta ».

Testo della Commissione

... iniziale della qualifica immediatamente superiore...

Soppresso

La constatazione dell'effettivo esercizio delle funzioni della qualifica superiore, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente ».

Art. 5 bis

Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, fruisce dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in misura superiore a quella fissata dall'articolo precedente, mantiene la differenza a titolo di assegno personale, che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni dell'indennità medesima derivanti da aumenti dello stipendio.

Art. 5 ter

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano, è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera ».

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 6	Art. 6
<p>L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'Ufficio duplicazione.</p>	Idem
Art. 7	Art. 7
<p>L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, è sostituito dal seguente:</p>	Idem
<p>Ai membri effettivi ed aggiunti ed al segretario delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione e promozione in carriera del personale da parte dell'Amministrazione regionale nonché per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, saranno corrisposti i seguenti compensi:</p>	Idem
<p>a) per concorsi interni per titoli e per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, un compenso fino all'ammontare massimo di Lire 30.000 da stabilire tenuto conto del numero dei concorrenti;</p>	Idem
<p>b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami, per titoli ed esami, un compenso fino ad un massimo di Lire 100.000 da stabilirsi, tenuto conto del numero dei concorrenti e la laboriosità degli esami o delle prove.</p>	Idem
Art. 8	Art. 8
<p>L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 è sostituito dal seguente:</p>	Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Ai membri ed al segretario delle Commissioni di cui all'articolo precedente, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Idem

Gli estranei alla pubblica amministrazione sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttore di divisione dell'ordinamento gerarchico statale.

Idem

Art. 9

Art. 9

In sostituzione dell'art. 164 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del presente articolo e dell'articolo seguente:

... del seguente articolo:

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione o equiparata sono conferiti per un quarto mediante esame di idoneità, computando per posto intero la frazione di posto, e per tre quarti mediante concorso per esame speciale.

« La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

L'esame di idoneità e il concorso per esame speciale sono indetti contemporaneamente ogni anno.

All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente 9 anni di effettivo servizio nella carriera.

1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i consiglieri di I. classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo punto 2;

Al concorso per esame speciale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i consiglieri di I. classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione agli esami di idoneità ed al concorso per esame speciale è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza di corsi di aggiornamento.

Art. 10

L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto dell'Amministrazione.

Le prove d'esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati i numeri dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

Art. 10

In sostituzione dell'art. 176 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del presente articolo:

« La promozione a primo segretario si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera.

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonchè delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 7/10.

La votazione complessiva negli esami di idoneità è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Il concorso per esame speciale consiste in un colloquio vertente sui servizi d'istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 7/10.

A parità di voto, tanto negli esami di idoneità che nel concorso per esame speciale, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Per l'espletamento dell'esame di idoneità e del concorso per esame speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 6 e 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul Bollettino Ufficiale della Regione, parte IV.

I vincitori dell'esame di idoneità hanno la precedenza sui promossi mediante concorso per esame speciale.

La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2;

- 2) scrutinio per merito comparativo nel limite dei restanti posti disponibili al quale sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di lauree o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione (parte IV personale) è pubblicato il bando di concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno.

Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio, ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, fer-

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Art. 11

In sostituzione dell'art. 176 T. U. sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del presente articolo e dell'articolo seguente.

I posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata, sono conferiti, per un quarto mediante esami di idoneità, computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante concorso per esame speciale.

L'esame di idoneità ed il concorso per esame speciale sono indetti contemporaneamente ogni anno.

All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Al concorso per esame speciale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per

ma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

Art. 11

In sostituzione dell'art. 185 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato, si applicano le norme del presente articolo:

« La promozione a primo archivista si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione agli esami di idoneità ed al concorso per esame speciale è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 12

L'esame di idoneità consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi di istituto dell'Amministrazione. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove predette.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva negli esami di idoneità è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (parte IV - personale) il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verificano nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

Art. 12

Il concorso per esame speciale, previsto dai precedenti articoli 9, 10 e 11 consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per l'espletamento del concorso per esame speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 6 e 7 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino Ufficiale della Regione (parte IV - personale).

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

Il concorso per esame speciale consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

All'esame di idoneità ed al concorso per esame speciale si applicano le disposizioni di cui ai commi settimo e successivi dell'art. 10.

Art. 12 bis

Le promozioni a commesso e ad agente tecnico capo sono conferite a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre o cinque anni di effettivo servizio.

Art. 12 ter

Nella composizione delle commissioni esaminatrici per l'espletamento degli esami di promozione, si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

A tale fine potranno essere nominati anche funzionari regionali in quiescenza o funzionari in servizio o in quiescenza della Provincia di Bolzano, previo consenso per questi ultimi, dell'Amministrazione predetta.

Art. 13

Per i prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre mediante cessione di quote dello stipendio a sensi dell'art. 51 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli istituti

Art. 13

Idem

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
<p>mutuanti contro i rischi di perdite per i prestiti accordati.</p>	
<p>La garanzia della Regione è estesa ai piccoli prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.</p>	Idem
<p>Con la prestazione della garanzia di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale assume i rischi indicati all'art. 32 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.</p>	Idem
Titolo II	
Norme transitorie e finali	
Art. 14	Art. 14
<p>L'Amministrazione regionale, qualora, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenesse necessario avvalersi stabilmente dell'opera di impiegati attualmente in posizione di comando presso l'Amministrazione stessa — appartenenti alle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, in quanto dotati di particolare competenza in tali servizi, può, sentita l'Amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, disporre, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti vacanti, l'immissione nei ruoli del personale regionale nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.</p>	Soppresso
<p>Gli impiegati assunti a sensi del precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni e da anzianità, la differenza fra il trattamento economico globale</p>	Soppresso

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

goduto antecedentemente all'assunzione e quello spettante in conseguenza dell'assunzione stessa.

Art. 15

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferita, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso alla data dell'inquadramento, dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

Art. 16

Ai marescialli capi del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferito, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, il grado immediatamente superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, prescindendo dalla collocazione nel ruolo di anzianità dello Stato, purchè in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

Art. 17

Il secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono sostituiti dal seguente:

Art. 15

Idem

Art. 16

Idem

Art. 17

Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

« Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età ».

Idem

Art. 18

Art. 18

L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà attribuitale dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei confronti dei dipendenti aventi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, i requisiti previsti dal predetto articolo ancorchè inquadrati nei ruoli organici.

Idem

La relativa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Idem

Art. 19

Art. 19

Nei riguardi del personale di cui agli artt. 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità ed al concorso per esame speciale per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivist, il servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni antecedentemente all'assunzione come personale non di ruolo da parte della Regione, è valutato nel modo seguente:

- servizio di ruolo prestato in carriere corrispondenti o superiori: per intero;
- servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o servizio non di ruolo prestato in

... l'ammissione al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a primo archivist o qualifiche equiparate, il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, antecedentemente all'inquadramento nei ruoli regionali — escluso per il personale di cui agli artt. 22 e 23, il servizio riconosciuto presso le Amministrazioni di provenienza — è valutato nel modo seguente:

- servizio di ruolo prestato in carriere — equiparabili — corrispondenti o superiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per intero;

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

categorie corrispondenti: valutato per metà.

- servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o non di ruolo in categorie corrispondenti od equiparabili a quelle di inquadramento nei ruoli regionali: per metà;
- servizio non di ruolo prestato in categorie inferiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per un quarto ».

Art. 20

Gli operai permanenti e giornalieri ed il restante personale salariato della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente attribuzioni impiegatizie, potranno essere inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, e dal D.L. 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione, purchè ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato e degli operai giornalieri della Regione che siano in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva. Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione della domanda entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo.

L'inquadramento verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, prescindendo dal limite massimo di età fissato dal-

Art. 20

... carriere del personale civile di ruolo purchè ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento, ferme restando le disposizioni concernenti la proporzione etnica. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Idem

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

le vigenti disposizioni, nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato R.D.L. n. 100 del 1937, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla categoria di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti dall'immissione nei ruoli aggiunti di cui all'articolo seguente, nonchè da promozioni o da anzianità.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale estraneo all'Amministrazione addetto, nei limiti previsti dall'art. 4, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21

Al personale di cui al precedente articolo, nonchè a quello già inquadrato a sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono

... nelle qualifiche iniziali delle relative carriere, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

... rispettiva carriera di inquadramento. L'eventuale...

... alla carriera di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Per tale personale il periodo di servizio, prestato prima dell'inquadramento, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sarà considerato per metà mentre non verrà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

Idem

Art. 21

Soppresso

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

estese in quanto applicabili, le disposizioni del D.L. 7 aprile 1948, n. 262, con la riduzione del periodo di avventiziato ad un anno.

Per tale personale il periodo di servizio prestato presso la Regione sarà considerato per intero ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Art. 22

Gli operai dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso la Regione, possono — a domanda — essere assunti nel corrispondente ruolo del personale operaio della Regione, previo nullaosta dell'Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Essi sono inquadrati, entro i limiti dell'organico, nel ruolo predetto, nella medesima qualifica professionale, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre gli eventuali assegni personali ad essi riconosciuti a norma di legge.

Art. 23

Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui al precedente art. 4 può essere attribuita al personale in servizio con qualifica di consigliere di 2^a classe e di segretario o equiparato che sia preposto alla direzione di una sezione.

Soppresso

Art. 22

Idem

Idem

Idem

Art. 23

... art. 5 viene attribuita al personale...

... che venga preposto...

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
Art. 24	Art. 24
<p>Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, può essere assunto nei corrispondenti ruoli regionali, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.</p>	Soppresso
<p>Il personale comandato a termini del comma precedente, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, potrà essere inquadrato nei ruoli regionali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.</p>	Soppresso
<p>La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, tramite via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.</p>	Soppresso
Art. 25	Art. 25
<p>I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, possono essere assunti nel corrispondente ruolo regionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.</p>	Soppresso
<p>Il personale comandato a termini del comma precedente, potrà essere inquadrato — previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza — nei ruoli regionali della medesima</p>	Soppresso

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

sima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata tramite via gerarchica alla Presidenza della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26

L'anzianità maturata nella carriera, nella parte non richiesta per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ed a primo segretario o qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui l'impiegato è stato promosso, per un periodo comunque non eccedente un anno e mezzo.

In ogni caso le promozioni a direttore di divisione ed a segretario principale o qualifiche equiparate degli impiegati che fruiscono dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo, non potranno aver luogo, se prima non saranno stati scrutinati gli altri impiegati dello stesso ruolo che, all'entrata in vigore della presente legge, ricoprono già le qualifiche di direttore di sezione e primo segretario o qualifiche equiparate.

Soppresso

Art. 26

eccedente due anni.

Idem

Art. 26 bis

Il personale delle carriere esecutive che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato l'esame previsto dall'art. 185 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, potrà conseguire la promozione alla qualifica di archivistica capo (o qualifica equiparata) mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione
	di due anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista od equiparata.
Art. 27	Art. 27
Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è sostituito dal seguente:	Soppresso
L'anzianità di servizio acquisita nella carriera di concetto, rispettivamente nella carriera esecutiva del personale dichiarato vincitore dei concorsi previsti dagli artt. 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è valutata, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta per l'ammissione ai predetti concorsi, per metà per il periodo di un anno e per il rimanente per due terzi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di II ^a classe o a segretario aggiunto e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi di merito distinto e agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario o qualifiche equiparate.	Soppresso
La norma di cui al precedente comma troverà applicazione solo dopo che gli impiegati dello stesso ruolo assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 avranno maturato l'anzianità richiesta rispettivamente per la promozione alle qualifiche di consigliere di I ^a classe e di direttori di sezione.	Soppresso
Art. 28	Art. 28
Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in	

Testo della Giunta regionale

mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti ad una carriera o categoria inferiore purchè siano stati in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, siano stati in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano ed abbiano esercitato ininterrottamente, dal momento dell'assunzione le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale.

La constatazione relativa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica della carriera superiore è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente sentito l'Ispettorato del personale.

Testo della Commissione

... siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano ed esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella...

Idem

Art. 28 bis

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali che abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Analogamente le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva potranno, a domanda, essere inquadrati nella qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

I posti conferiti a sensi dei precedenti commi saranno considerati in soprannumero e

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

verranno soppressi con la cessazione dal servizio dei beneficiari.

Art. 28 ter

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, si prescinde dai termini previsti dagli articoli stessi.

Art. 28 quater

Gli esami di merito distinto, quelli di idoneità e quelli di concorso per le promozioni di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, non ancora espletati, alla data di pubblicazione della presente legge, si intendono revocati.

Art. 29

Al fine di garantire al personale di lingua tedesca una diretta partecipazione all'amministrazione del personale, è istituito il posto di vice ispettore del personale, riservato a un elemento della carriera direttiva del ruolo amministrativo, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'ispettore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Quando non siano disponibili funzionari del gruppo linguistico diverso con qualifica di direttore di divisione, la scelta sarà fatta tra il personale del ruolo direttivo di qualifica immediatamente inferiore, previo incarico dell'espletamento delle funzioni di qualifica superiore.

Art. 30

In dipendenza della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti della carriera di concetto

Testo della Giunta regionale

Testo della Commissione

del ruolo amministrativo messi a concorso col bando emanato a sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono elevati da due a tredici nei limiti della tabella organica in vigore.

I concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al comma precedente sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti sopra indicati e immessi in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dal concorso stesso.

Art. 31

Nella prima applicazione della presente legge, il personale in servizio assunto senza concorso a sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 ed inquadrato nella carriera esecutiva, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto qualora sia in possesso del diploma di studio richiesto ed eserciti ininterrottamente da almeno un anno funzioni della carriera stessa.

Art. 29

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1963 in Lire 6.200.000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 30

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32

Idem

Art. 33

Idem

PRESIDENTE: La parola al consigliere Lutteri per la relazione della Commissione finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione alle finanze, nella seduta del 10 ottobre scorso, ha approvato ad unanimità la spesa relativa al provvedimento in esame.

PRESIDENTE: Inizia la discussione generale. La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Als Präsident der zuständigen Kommission muß ich feststellen, daß der Regionalausschuß zu den Vorschlägen der Kommission am 3. Dezember 1963 wiederum vervielfältigte Abänderungsvorschläge eingebracht hat, in welchen die von der Kommission ausgearbeiteten Vorschläge abgelehnt werden. Sie bezwecken die Grundsätze der verhältnismäßigen Stellenbesetzung einerseits und der Deutschkenntnis des in der Provinz Bozen eingesetzten Personals andererseits besser zu gewährleisten. Dies auf Grund der negativen Erfahrungen, die wir seit 1958, d.h. seit Inkrafttreten des grundlegenden regionalen Personalordnungsgesetzes gemacht haben, wo diese Grundsätze an sich verankert sind, jedoch im Verlaufe dieser Jahre in sinnwidriger Weise nicht angenommen wurden. Alle diese 5 Vorschläge der Kommission werden vom Regionalausschuß in seinen Abänderungsvorschlägen zum Text der Kommission abgelehnt. Ich beziehe mich dabei auf unsere Vorschläge zum Art. 1, vierter Absatz, Buchstabe c), wo es darum geht, festzusetzen, daß die Vertretung des Personals im Verwaltungsrat des Personals der volklichen Zusammensetzung des Personals entspreche, ferner, daß die jeweiligen Vertreter des Personals der deutschen und der italienischen Sprachgruppe von den Angestellten derselben Sprachgruppe gewählt werden und

nicht insgesamt von allen Angestellten, damit die Vertreter des deutschsprachigen Personals nicht von dem sich in großer Mehrheit befindlichen italienischsprachigen Personal gewählt werden, sondern vom deutschsprachigen Personal. Dieser Punkt wird aber vom Regionalausschuß abgelehnt. Weiters beziehe ich mich auf den Art. 3/bis, der vom Regionalausschuß ebenfalls abgelehnt wird. Der Art. 3/bis hat folgenden Wortlaut: « Hinsichtlich der Einhaltung des ethnischen Proporztes muß zur Feststellung desselben das gesamte Personal, das bei der Region Dienst tut, zugrundegelegt werden ». Also auch das kommandierte Personal und jegliches Personal, das unter irgendeinem Titel aufgenommen wird. Wir haben auch im Zusammenhang mit Ausschreibungen die Erfahrung machen müssen, daß bei der Berechnung des Proporztes das kommandierte Personal einfach nicht mitgerechnet wird, was nicht im Sinne des Art. 15 des Regionalgesetzes vom Jahre 1958 ist, denn es geht doch darum, den Proporz beim gesamten Personal das in der Region Dienst leistet, herzustellen. Und nachdem die Anzahl der Kommandierten eine beträchtliche war und immer noch eine beträchtliche ist, hat für uns kein Zweifel bestanden und es wäre eine sinngemäße Auslegung gewesen, daß das kommandierte Personal mitberechnet wird. Ebenso das gesamte Personal, das z.B. vorübergehend als Arbeiterpersonal aufgenommen wird, d.h. jegliches Personal, das bei der Region Dienst tut und nicht nur das Personal, das bereits progmatisiert ist oder pragmatisiert werden soll. Die Herren Regionalräte werden sich erinnern, daß wir sofort dagegen protestiert haben, als rund 50 Personen ohne Ausschreibung aufgenommen wurden indem durch Dekrete des Präsidenten des Regionalausschusses und nicht durch Regionalgesetz die entsprechenden Planstellen geschaffen wurden, d.h. diese Per-

sonen ohne Einhaltung des Proporztes aufgenommen wurden. Es waren rund 50, von denen nur 2 oder 3 der deutschen Sprachgruppe angehörten. Wir haben uns dagegen zur Wehr gesetzt und es wurde uns im Laufe der Verhandlungen in der Kommission versprochen, Abhilfe zu schaffen. Die Erklärung des Vertreters des Regionalausschusses sprach davon, daß diese Leute « vor Inkrafttreten des Gesetzes » aufgenommen werden, dh. rund 20 Angehörige der deutschen Sprachgruppe, damit dann auf Grund dieses Gesetzes der Proporz hergestellt werden kann. Ebenso vom Regionalausschuß abgelehnt wird der Art. 5/ter, der lautet, daß bei Aufnahmen oder bei Versetzungen von Personal zu Ämtern der Region in der Provinz Bozen die für die Erfordernisse des Dienstes notwendige Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache verlangt wird.

Dieser Artikel ist bereits als Art. 19 des Gesetzes vom Jahre 1958 vorhanden, nur daß in diesem Art. 19 vom Jahre 1958 das Wort drinnen ist: « Für Aufnahmen oder Versetzungen ständiger Natur in der Provinz Bozen ». Wir haben erleben müssen, daß eine Reihe von Bediensteten (dipendenti) bei der Forstverwaltung und auch bei den Landwirtschaftsämtern in der Provinz Bozen eingesetzt wurde; die zugegebenermaßen kein Wort Deutsch verstanden haben, obwohl sie im engsten Kontakt mit der deutschsprachigen Bevölkerung stehen; dies geschah mit der Begründung, daß der Art. 19 nur von der ständigen Verwendung in die Provinz Bozen spreche und nicht von einer vorübergehenden. Es handle sich nur um eine vorübergehende Verwendung in der Provinz Bozen. Weiter ist gesagt worden, daß sie nach einigen Jahren sowieso die deutsche Sprache irgendwie erlernt haben und damit der Art. 19 erfüllt sei. Jedem wird einleuchten, daß damit der Sinn des Art. 19 in das Gegenteil verkehrt wird. Man möchte verhindern, daß Per-

sonal in der Provinz Bozen eingesetzt wird, das die Sprache nicht beherrscht, jetzt wird aber Personal eingesetzt, das zugegebenermaßen die Sprache nicht kann und zwar mit dem Hinweis, daß es mit der Zeit die Sprache erlernen werde, sodaß der Art. 19 eingehalten wäre. Wir haben also als Kommission beantragt, daß nur das Personal, das « ständig » in die Provinz Bozen versetzt wird, die Sprache kennen müsse, — das Wort « ständig » fehlt jedoch, sodaß jegliches Personal, das irgendwie in die Provinz Bozen versetzt wird, die Sprache kennen muß. Ich weiß vom Einwand, nach dem gewisse Stellen durch deutschsprachiges Personal nicht besetzt werden können — sei es weil die Ausschreibungen noch nicht erfolgt sind, sei es weil sich bei gewissen Ausschreibungen besonders mit höheren Studientiteln nicht genügend deutschsprachiges Personal gemeldet habe. Aber ich frage, wenn schon eine solche Gesetzesbestimmung da ist, so ist es Pflicht der Region dafür zu sorgen, daß das italienischsprachige Personal derart beschaffen sei, daß es die deutsche Sprache kennt. Entweder kann es also nicht in die Provinz Bozen entsandt werden oder wird erst dann entsandt, sobald es die deutsche Sprache erlernt hat; es darf aber nicht in den Dienst mit der Begründung eingeführt werden, daß es die Sprache dann mit der Zeit lerne. Wir haben dann weiter als Kommission im Art. 20 beantragt, daß hinsichtlich der Pragmatisierung des ohne Ausschreibung aufgenommenen Personals eine entsprechende Anzahl von Personal der deutschen Sprachgruppe aufgenommen werde und daher diese Pragmatisierung als solche nicht durchgeführt werden könne, wenn nicht die Vorschriften hinsichtlich des volklichen Verhältnisses eingehalten werden. Also an sich wäre diese Bestimmung selbstverständlich, da sie schon im alten Gesetz besteht, aber wir haben erlebt, daß man das so ausgelegt hat, als ob sich die-

ser Proporz nicht auf das Personal bezieht, das gewissermaßen durch besondere Verfügungen aufgenommen wird, sodaß wir es für zweckmäßig und notwendig erachtet haben, diese Präzisierung hineinzunehmen. Aber auch dieser Vorschlag wird abgelehnt. Ich nehme vorläufig nicht zu ändern Vorschlägen Stellung, die die Kommission gemacht hat, weil sie nicht unmittelbar im Zusammenhang stehen mit dem Recht der Minderheitsgruppe entsprechend im Regionalpersonal vertreten zu sein. Ich stelle jedenfalls mit Bedauern fest, daß eine solche Vorgangsweise des Regionalausschusses nicht nur bereits verfassungsrechtlich und regionalgesetzlich verankerten Grundsätzen zum Schutze der Minderheitsvolksgruppe widerspricht, sondern auch im merkwürdigen Gegensatz steht zu den Programmklärungen, mit denen dieser Ausschuss vor den Regionalrat getreten ist und ganz besonders hervorhob nicht nur gegenüber dem Regionalrat, sondern sicherlich auch gegenüber der öffentlichen Meinung im allgemeinen, daß er alles tun werde, um die Rechte der Minderheit zu gewährleisten. Dabei wurde in ganz besonderer Weise der Art. 6 der Verfassung erwähnt und ich kann nicht umhin dieses Verhalten des Regionalausschusses als gegen die Interessen unserer Minderheitsvolksgruppe gerichtet zu brandmarken.

(Come Presidente della commissione competente devo constatare che alle proposte della commissione la Giunta regionale ha di nuovo opposto, il 3 dicembre 1963, altre proposte di modifica ciclostilate con cui si respingono quelle della commissione. Quest'ultime miravano a meglio garantire da un lato il principio della rappresentanza proporzionale nell'occupazione dei posti e dall'altro la conoscenza del tedesco da parte del personale impiegato in provincia di Bolzano; tutto ciò in base alle esperienze negative da noi fatte dal 1958 in poi, cioè dal-

l'entrata in vigore della legge fondamentale sull'ordinamento del personale regionale, legge in cui questi principi sono ancorati anche se essi assurdamente non sono stati mai accettati nel corso di questi anni. La Giunta, nella sua proposta di modifica al testo della commissione, respinge tutte e cinque le proposte della commissione stessa: mi riferisco qui a quelle riguardanti la lettera c) del quarto comma dell'art. 1, in cui si mira a stabilire che le rappresentanze del personale nel consiglio di amministrazione debbano corrispondere alla consistenza etnica del personale stesso ed inoltre che i rappresentanti rispettivamente del gruppo tedesco e del gruppo italiano siano eletti da impiegati dello stesso gruppo etnico e non dalla totalità degli impiegati. Questo affinché i rappresentanti del personale di lingua tedesca non siano eletti dal personale di lingua italiana, che è in stragrande maggioranza, ma dal personale di lingua tedesca. Questo punto però è respinto dalla Giunta. Mi riferisco poi all'art. 3 bis che la Giunta pure respinge ed il cui testo è il seguente: « Ai fini dell'osservanza della proporzionale etnica, la stessa dovrà essere verificata sulla base di tutto il personale che presta servizio in Regione ». Ciò significa anche il personale comandato e quello assunto a qualsiasi titolo. Anche in relazione a bandi di concorso abbiamo dovuto fare l'esperienza che nel calcolo della proporzionale il personale comandato non viene semplicemente calcolato, il che non corrisponde all'art. 15 della legge regionale del 1958: si tratta infatti di stabilire la proporzionale etnica fra tutto il personale che presta servizio in Regione. Poichè il numero dei comandati era ed è ancora notevole non abbiamo avuto alcun dubbio nel calcolare insieme all'altro anche il personale comandato, ciò che sarebbe stato un interpretare conforme allo spirito. Lo stesso si dica per il personale in-

quadrato provvisoriamente come operaio, cioè ogni tipo di personale che presti servizio in Regione e non solo quello già assunto o da assumersi in organico. I signori consiglieri si ricorderanno che noi abbiamo immediatamente protestato contro l'assunzione fuori concorso di 50 persone per cui i posti di ruolo erano stati creati con decreti del Presidente della Giunta e non con legge regionale, il che significa che questo personale è stato assunto senza rispettare la proporzionale etnica. Di queste 50 persone solo 2 o 3 appartenevano al gruppo etnico tedesco. Noi ci siamo opposti e nel corso delle trattative in commissione ci è stato promesso di porvi rimedio. La dichiarazione del rappresentante della Giunta diceva che 20 appartenenti al gruppo di lingua tedesca sarebbero stati assunti « prima dell'entrata in vigore della legge », affinché in base a questa legge stessa venisse poi stabilita la proporzionale etnica. Nello stesso modo la Giunta respinge l'art. 5 ter, il quale prescrive che per l'assunzione od il trasferimento di personale presso gli uffici regionali in provincia di Bolzano si richieda la conoscenza del tedesco e dell'italiano indispensabile alle necessità del servizio. Tale articolo compare già come art. 19 nella legge del 1958, soltanto che in questo art. 19 c'è l'espressione « per assunzioni o trasferimenti permanenti in provincia di Bolzano ». Abbiamo dovuto assistere all'insediamento all'amministrazione delle foreste ed anche agli Ispettorati all'Agricoltura in provincia di Bolzano di tutta una serie di dipendenti che ammettono di non aver capito una sola parola di tedesco sebbene siano in stretto contatto con la popolazione tedesca; questo è accaduto con la motivazione che l'art. 19 parla soltanto di impieghi permanenti in provincia di Bolzano e non di impieghi temporanei. Si tratterebbe dunque soltanto di un impiego temporaneo in

provincia di Bolzano. Si era detto inoltre che questi impiegati avrebbero comunque imparato il tedesco in alcuni anni e che con ciò l'art. 19 avrebbe trovato adempimento. Sarà chiaro a chiunque che con ciò il senso dell'art. 19 viene applicato alla rovescia. Si vorrebbe evitare che in provincia di Bolzano venga impiegato personale che non è padrone del tedesco: ora però si assume personale che non sa la lingua accennando che la imparerà col tempo, così che l'art. 19 sarebbe rispettato. Come commissione abbiamo perciò proposto che soltanto il personale trasferito « in permanenza » in provincia di Bolzano debba conoscere la lingua tedesca; manca però la parola « in permanenza », cosicchè tutto il personale trasferito in qualsiasi modo in provincia di Bolzano deve conoscere il tedesco. Conosco già l'obiezione secondo cui certi posti non possono essere occupati da personale di lingua tedesca, sia perchè ancora non si sono fatti i concorsi sia perchè ad alcuni di essi, specialmente a quelli per cui erano necessari studi superiori, non si sono presentati candidati di lingua tedesca in numero sufficiente. Visto che tale disposizione di legge esiste, domando se non sia obbligo della Regione provvedere a che il personale italiano conosca almeno il tedesco. Dunque tale personale non può essere trasferito in provincia di Bolzano o soltanto quando abbia imparato il tedesco: non si può assumere qualcuno in servizio confidando che col tempo imparerà la lingua. All'art. 20 abbiamo poi proposto, come commissione, che in relazione al passaggio in organico del personale assunto fuori concorso sia assunto un numero corrispondente di personale del gruppo etnico tedesco; che perciò tale passaggio in organico possa essere realizzato soltanto realizzando le disposizioni sulla proporzionale etnica. La disposizione in sè sarebbe perciò logica poichè compare già nella

vecchia legge: abbiamo sperimentato però che ciò viene interpretato come se la proporzionale non si riferisse al personale, assunto per così dire con disposizioni speciali, cosicchè abbiamo considerato opportuno e necessario render nota anche questa precisazione. La nostra proposta viene però di nuovo respinta. Non mi pronuncio per il momento su altre proposte fatte dalla commissione perchè esse non sono strettamente connesse con il diritto della minoranza di essere rappresentata adeguatamente tra il personale regionale. Constato comunque con rammarico che tale modo di procedere della Giunta non solo è in contraddizione con i principi della tutela delle minoranze fissati dalla Costituzione e dalle leggi regionali, ma contrasta anche stranamente con le dichiarazioni programmatiche con cui la Giunta attuale si è presentata al Consiglio ed in cui ha accentuato con particolare insistenza — non soltanto di fronte al Consiglio regionale ma anche di fronte all'opinione pubblica in generale — che avrebbe fatto tutto il possibile per garantire i diritti della minoranza. A questo proposito era stato citato specialmente l'art. 6 della Costituzione ed io non posso fare a meno di bollare il comportamento della Giunta come contrario agli interessi del nostro gruppo etnico di minoranza).

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per dire che è difficile fare una discussione generale approfondita su una legge come questa, che si articola in una serie di modifiche a disposizioni precedenti. Prendo la parola quindi, non solo e non tanto per mettere in rilievo l'iter tormentatissimo di questa legge, quanto per rilevare i continui rientri che sono stati fatti dalla Giunta. E' strano che la Giunta presenti un disegno di

legge e poi arrivi a ondate successive con degli emendamenti. E' vero, anche in questo caso, che non è mai tardi per fare meglio, ma ciò porta a una situazione caotica. Oggi, finiti i lavori della Commissione, e dimessi al Consiglio i relativi atti, ci vediamo piombare addosso una scarica di nuovi emendamenti, che vengono a distruggere o a modificare profondamente le conclusioni della Commissione e complicano, di conseguenza, tremendamente le cose. Chiedo, perciò, a chi ha contribuito a determinare questa situazione complicata, di non avere nessuna fretta e lasciare il tempo necessario perchè il Consiglio capisca tutto; bisognerà, perciò, esaminare con pazienza tutta la legge articolo per articolo. Abbiamo tre testi, abbiamo tre tesi e quindi tre conseguenze diverse per il personale.

Ora io dico che chi presenta le leggi deve preoccuparsi di arrivare qui con un punto di vista che sia quasi definitivo. Si deve evitare per il futuro che la Giunta faccia quello che ha fatto con questa legge e ciò perchè il suo punto di vista sia noto al Consiglio. A questa legge bisognerà, quindi, dedicare qui più tempo di quello che è stato dedicato per qualsiasi altra legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Anch'io sono del parere che nella discussione generale non otterremo un grande frutto e un grande vantaggio, perchè anche questa legge trova il suo punto più concreto nella discussione articolata. Mi pare che non varrebbe, poi, la pena fare dei rammarichi sul passato perchè bisognerebbe partire con il discorso dal 1961: tre anni andati perduti. Mi pare di dover dire, invece, che alcuni rilievi venuti dalle organizzazioni sindacali del personale sono pesanti nella sostan-

za e anche nella forma. Il dibattito in Giunta, la gestazione di questo disegno di legge è stato sicurissimamente eccezionalmente lungo. Ci sono stati ripensamenti da parte della Giunta, che sono arrivati fino ad oggi. Vorrei dire però ai sindacati, i quali hanno interessato i consiglieri anche con l'invio di loro bollettini, che essi non hanno dimostrato coscienza delle difficoltà che sono implicate in leggi di questo genere; e molte di queste difficoltà sono anche dipese da posizioni che la Giunta prendeva su richiesta dei sindacati stessi. Comunque, è un processo che può anche essere lasciato perdere e si può invece ricordare che forse anche uno dei motivi di ritardo è stato rappresentato in questi ultimi tempi dal desiderio di discutere anche il disegno di legge n. 113, che fa parte integrante di questo. La lentezza della discussione della 113 è dipesa da contrasti politici riguardanti il futuro della Regione Trentino-Alto Adige.

Se dovessi dare un giudizio di massima su questo disegno di legge, direi che esso risente dei difetti dei rappezzi di tutto l'edificio del personale, che rincorreva situazioni che bisognava sanare per avvicinarsi ad un principio di equità. Bisogna riconoscere che il disegno di legge è animato da uno spirito di larghezza, non sotto il profilo economico, e speriamo che a questo spirito di larghezza corrisponda da parte del personale altrettanta buona volontà, cosa di cui non dubito. Se devo dare anche un mio giudizio fondamentale, devo dire che non tutti i casi sono stati risolti. Spero che alla fine della discussione noi siamo riusciti a risolverli, in modo da evitare di trovarci qui ogni anno a fare dei rammendi. Anch'io penso che la discussione deve essere attenta, appunto anche sotto questo profilo, per poter pensare nel futuro ad affrontare problemi che riguardino non singoli casi o singoli gruppi, ma tutta la amministrazione.

Questa legge è fatta indubbiamente nell'interesse del personale, che, speriamo, si risolva anche in un interesse della amministrazione. Ancora un tema vorrei trattare: l'anno scorso, signor Presidente, in sede di Commissione alle finanze, riunitasi a Levico, lei aveva fatto alcune dichiarazioni riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, con la promessa che in quel momento non era possibile dare una soluzione di fondo al problema, ma che avrebbe preso opportuni contatti con le Province di Trento e di Bolzano per un trattamento economico che fosse uguale per tutti. E' qualcosa di assurdo infatti che nella stessa Regione e sugli stessi corridoi ci siano funzionari che hanno trattamenti economici diversi, solo perchè gli uni lavorano alle dipendenze della Provincia e gli altri alle dipendenze della Regione. Vorrei perciò pregare la Giunta di risolvere questo problema una volta per tutte. Cosa succede ora? Il personale della provincia di Trento ha un trattamento più favorevole di quello della Regione. La provincia di Bolzano ha invece, per molti aspetti, un trattamento che è ancora inferiore a quello della Regione. C'è quindi una situazione che deve essere affrontata e risolta, perchè altrimenti si finisce che le tre ruote si muovono indipendentemente, creando dei malcontenti e producendo una situazione di incertezza non lodevole da nessun punto di vista. Io penso che dalla Giunta, nella risposta che darà a conclusione di questa breve discussione generale, dovremo sentire qualcosa anche su questo tema. Si sa che in materia sindacale non si va indietro e quindi, ripeto qui quanto ho avuto modo di dire in altra occasione, che mi farò promotore perchè questo allineamento venga fatto e venga naturalmente fatto verso l'alto.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Nessuno? E' stato presentato un ordine del giorno. Prima prende la parola il Presidente della Giunta regionale.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Devo dire alcune cose in rapporto a quanto la discussione generale ha prospettato e sui lineamenti essenziali e lo spirito con cui questa legge sarà discussa. Le osservazioni che sono state mosse dai tre oratori intervenuti, mi pare possano essere divise in due categorie soprattutto: Benedikter ha trattato temi di natura, di merito, ha fatto maggiormente riferimento ai problemi del personale di lingua tedesca; Raffaelli e Corsini, senza entrare nei temi specifici che, chiaramente, debbono essere lasciati alla discussione articolata, poichè una discussione generale su tutti questi temi sarebbe praticamente impossibile, hanno prospettato materie che mi pare possano meglio trovare la loro collocazione quando discuteremo gli articoli. Tuttavia, su alcuni temi fondamentali credo di dover dare fin d'ora una risposta.

Benedikter ha lamentato la scarsa sensibilità che sarebbe stata dimostrata dalla Giunta con l'invio, nei termini regolamentari, di un gruppo di emendamenti che incidono su quanto è stato fatto e proposto dalla Commissione legislativa agli affari generali. Vorrei precisare a questo proposito che questa legge ha avuto un iter del tutto particolare, tormentato, come del resto avviene per quasi tutte le leggi non semplici, che coinvolgono importanti problemi. Tuttavia, osservo che gli emendamenti presentati dalla Giunta altro non fanno che riportare al testo che era stato in precedenza proposto dalla Giunta stessa. E' una cosa che avviene spesso: la legge viene presentata, segue il suo iter, si verifica l'intervento dei sindacati che prospettano nuove solu-

zioni; e quando il problema è nuovo, è anche logico che la Giunta possa, talora, accettare questi interventi, e modificare la propria impostazione nella ricerca delle soluzioni migliori.

Il lungo iter di questo provvedimento prospettò, in effetti, la necessità di alcune modifiche: anche perchè lungo l'arco di un anno — da tanto il disegno di legge è stato presentato dalla Giunta — è chiaro che qualche novità può verificarsi e richiedere la modifica delle impostazioni originarie. Si tratta comunque, di emendamenti formali che riportano al testo che la Giunta aveva anche precedentemente proposto. Senza adottare la formula, troppo drastica forse, che è stata affacciata dal collega Raffaelli, resto, tuttavia, della mia opinione e di quella della Giunta, che preferisce queste proposte.

Benedikter ha parlato specificatamente di alcuni articoli. Ritengo mio dovere dire anche il mio modesto parere, perchè molto di quanto ha detto mi pare possa essere valutato in modo diverso. Egli si è occupato dell'articolo uno, capoverso 4, lettera C: la Giunta proponeva, col suo testo, che i rappresentanti del personale del Consiglio d'amministrazione fossero due, uno per i dipendenti di lingua italiana ed uno per i dipendenti di lingua tedesca, da eleggersi direttamente dal personale, a scrutinio segreto. La Commissione propone che la elezione avvenga separatamente, per gruppi linguistici. La Giunta risponde: mantenete il testo attuale, che già nella sua stesura iniziale arrivò a questa conclusione, di un rappresentante per gruppo, anche se la piena corrispondenza alla consistenza degli impiegati e dei dipendenti, darebbe, contro un rappresentante di lingua tedesca, ben più che un rappresentante di lingua italiana. Mi pare che la soluzione accettata e raggiunta sia largamente positi-

va, perchè non stabilisce soltanto la parità, ma determina la pariteticità fra i gruppi linguistici dei dipendenti. Anche se, fra i dipendenti regionali, sono rappresentati più gruppi linguistici, non ritengo tuttavia possibile dar corso ad elezioni per gruppo: per i componenti del consiglio d'amministrazione del personale, la rappresentanza è globale; così rappresentano tutto il personale, così come il consigliere regionale rappresenta le popolazioni tutte della Regione, e non meraviglierebbe vedere il rappresentante di lingua tedesca difendere, in Consiglio del personale, la posizione di un dipendente di lingua italiana e viceversa. Fare una distinzione del tipo di quella richiesta nuoce, a mio giudizio, alla stessa vita interna dell'amministrazione.

La Giunta non intende dar corso alla creazione di curie etniche del personale della Regione. Forse Benedikter ha voluto prospettare un timore ed un problema di natura matematica: che i rappresentanti di lingua italiana, essendo in numero maggiore, possano, coi loro voti, determinare l'elezione del rappresentante di lingua tedesca. Qui non è possibile, però, fare delle teorizzazioni: questa elezione è già avvenuta una volta, ed ha dimostrato che il sistema tutela pienamente i diritti della maggioranza e della minoranza; questa elezione è stata nuovamente indetta per la fine di questo mese, rendendosi necessario il rinnovo del Consiglio d'amministrazione. L'esperienza compiuta si è dimostrata positiva nei confronti delle norme in vigore, in quanto i rappresentanti di lingua tedesca sono risultati, nel Consiglio, in misura più larga di quello che non disporrebbe la stretta applicazione del principio proporzionale; mentre il sistema elettorale adottato ha costituito la chiara affermazione della rappresentanza minoritaria.

Ecco che, viste in questo spirito, le nor-

me dell'emendamento presentato all'art. 1 risultano pienamente e serenamente accettabili.

Altra osservazione è stata mossa dal cons. Benedikter sull'art. 3 bis riguardante il personale comandato che, secondo l'emendamento proposto dalla Commissione, dovrebbe essere computato ai fini del conteggio della proporzionale etnica fra i dipendenti. La Giunta fa questo ragionamento: il personale comandato, per la sua stessa definizione, non è personale di ruolo della Regione: il suo rapporto di impiego è presso l'ente dal quale è stato distaccato, nel quale è incardinato; il suo lavoro, la sua presenza in Regione è fatto transeunte, non stabile. Se noi questo personale computiamo ai fini del calcolo della proporzione, del rapporto etnico, poniamo le premesse perchè, quando esso sarà restituito alle amministrazioni di provenienza, venga a crearsi una sproporzione nell'altro senso.

Ne nascerebbero inconvenienti che creerebbero situazioni di ulteriore disagio. Se approviamo questa legge, del resto, la Regione non avrà più personale di due tipi, avrà solo dipendenti direttamente suoi: la dizione proposta appare quindi anche del tutto superflua.

E' stato accennato ai bandi di concorso: e vorrei precisare che in quelli che sono stati pubblicati, anche per l'attivo, costante interessamento della Corte dei conti, è stata fatta una applicazione molto precisa dell'art. 15 della legge n. 23. Logica vuole che le posizioni anormali abbiano, in breve tempo, a scomparire: ed anche a questo tende la legge che stiamo esaminando.

Altra osservazione è stata mossa per quel che riguarda l'art. 5 ter, riguardante le assunzioni di personale regionale nella Provincia di Bolzano: con la proposta si tende a rendere obbligatoria, per le assunzioni in Provincia di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca. Se

accettassimo questo testo, può accadere che, mancando personale a conoscenza di entrambe le lingue, possano generarsi paralisi negli uffici, disservizi. Mi pare di dover ricordare che ha già valore a questo proposito la norma programmatica dell'art. 19 votato nel 1958, anche dai rappresentanti di lingua tedesca. In via subordinata la Giunta propone un comma che chiarisca ulteriormente la eccezionalità e la temporaneità di queste eventuali soluzioni. Si propone, in sostanza, di convalidare l'eccezione che la pratica quotidiana ci ha dimostrato presente, lasciando intatta la norma che stabilisce le prerogative, ma evitando la possibile paralisi di qualche ufficio.

Mi sento serenamente in grado di respingere l'accusa, che ci è stata rivolta, di una offesa ai principi di tutela della minoranza; le mie argomentazioni spero abbiano sfatato questa convinzione.

L'ultima parte dell'intervento di Benedikter non l'ho inteso bene: chiedo venia di non averlo esattamente compreso nel suo pensiero, ma penso che potrò meglio chiarire nella discussione articolata.

Corsini ha fatto un accenno al fatto che la natura della nostra discussione risente chiaramente della sua impostazione politica, in ordine al divenire della Regione: ed anche questo è vero, particolarmente per quanto riguarda il lavoro svolto dalla Commissione.

I problemi del personale hanno, indubbiamente, una loro valutazione politica: ma penso che il personale non vada a fare della politica, ma dell'amministrazione della cosa pubblica: la politica spetta agli amministratori eletti. Vero è anche che non tutti i casi risultano risolti, ad onta della buona volontà che la Giunta ha posto nella formulazione delle sue proposte, della buona volontà e della collaborazione dei sindacati ed anche della Commissione: sarà

forse possibile fare di più, fare tutto quanto è possibile, nel corso della discussione articolata.

Vorrei anche osservare a Corsini che non è esatto che siano state fatte molte leggi per il personale; nella attuale legislatura, salvo quella che ha elevato al 35 per cento l'indennità regionale, questa è la prima e la 113 sarà la seconda. E' chiaro d'altronde che la legge 23, funzionando, ha generato problemi che soltanto attraverso questa nuova legge sono risolvibili.

Trattamento economico e giuridico dei dipendenti: vorrei affermare che ricordo bene quanto dissi a Levico a questo proposito, sulla necessità di un coordinamento dei trattamenti riservati ai dipendenti della Regione e delle due Province. Fu anche presa l'iniziativa di un incontro fra i tre Presidenti di Giunta, si è arrivati alla nomina di una commissione di tecnici, che studi e presenti le proposte per il coordinamento. Ne ho accennato anche nella relazione al bilancio del 1963. Oggi, purtroppo, la situazione presenta quegli aspetti negativi che si avvertono anche nella discussione della nostra legge. Resto comunque dell'opinione che quanto più presto questo coordinamento si farà, tanto meglio sarà. Ritengo anche che difficilmente il problema possa essere risolto subito: c'è stata recentemente una nuova legge sugli organici del personale da parte della Provincia di Trento, mi risulta, se sono bene informato, che una legge analoga è allo studio da parte della Provincia di Bolzano. La Giunta regionale non può evidentemente impedire tali iniziative, che appartengono alla sfera delle competenze autonome provinciali, nè può interferire in esse.

Mi pare tuttavia che ci si stia avviando, ed avvicinando, ad una soluzione anche se i termini di tempo non possono essere considerati molto vicini. Se sono esattamente informato, la legge sull'organico della Provincia di Bolzano, sarebbe molto vicina a quella della Provincia di

Trento. Quali rimangono le differenze essenziali? Avremo due Province su posizioni sostanzialmente analoghe ed avremo la Regione in una sua posizione originale, dato che noi abbiamo ritenuto di agganciare la sistemazione giuridica ed economica del nostro personale a quella dello Stato, mentre le Province procedono su proprie, indipendenti linee direttive. Non esisteranno probabilmente gravi differenze di ordine economico, ci sarà invece un sensibile divario per quanto riguarda l'ordinamento delle carriere.

Ebbene, giunti a questo punto, sarà da esaminarsi, da parte nostra, lo sgancio della nostra legge organica dal sistema statale, per ancorarla, invece, ai criteri fondamentali delle Province. E' un tema che non è attuale; ma che esiste e che potrà essere utilmente affrontato nel momento più opportuno. Non mi pare conveniente farlo oggi, variando il testo fondamentale della legge sugli organici della Regione.

Ritengo esatto e rispondente anche quanto Raffaelli ha detto sull'ondata degli ordini del giorno; i nostri emendamenti ribadiscono il punto di vista della Giunta, che sarà lieta di apprendere anche il punto di vista del Consiglio, nel corso della discussione che ci attende.

PRESIDENTE: La discussione generale dovrebbe chiudersi: qualcuno ancora prende la parola? Brugger? No? La parola al cons. Magnago.

MAGNAGO (S.V.P.): Mein Vorredner, Dr. Benedikter, hat sich auf die von der gesetzgebenden Kommission gemachten Abänderungsvorschläge bezogen, welche eine Verbesserung und bessere Garantie bezüglich der Notwendigkeit der Kenntnis der beiden Sprachen und hinsichtlich des ethnischen Proporz beim Regionalpersonal gewährleisten. Diese Abänderungsvorschläge sind vom Regiona-

lausschuß leider nicht angenommen worden und der Präsident desselben hat auch kurz begründet weshalb. Ohne jetzt auf jeden Punkt einzugehen möchte ich hier sagen, daß die Begründung, mit welcher der Präsident des Regionalausschusses diese Verbesserungsvorschläge ablehnt, für uns in keiner Weise stichhaltig sein kann. Er sagt z. B.: « Was wollt Ihr denn, im Verwaltungsrat ist ein italienischer und ein deutscher Vertreter und wenn man den ethnischen Proporz nehmen würde, dann würde es gar keinen deutschen Vertreter treffen; hiervon müßt Ihr Kenntnis nehmen, zumal die deutsche Volksgruppe ja schon bevorzugt ist ». Dazu möchte ich nichts sagen, denn ich habe nie gesagt, daß man nicht zwei italienische und einen deutschen Vertreter nehmen kann. Es steht nirgends geschrieben, daß wir dagegen sind. Niemand hat gesagt, daß ein italienischer und ein deutscher Vertreter drinnen sein sollen. Aber wenn man das einmal fixiert hat: « ein italienischer und ein deutscher Vertreter » oder « zwei italienische und ein deutscher Vertreter », dann muß man aber schon die Anschauung teilen, daß niemals die Mehrheit den Vertreter der Minderheit wählen darf. Da bin ich mit dem Präsidenten des Regionalausschusses nicht einverstanden, wenn er z.B. sagt, man wolle « curie ethnische » machen.

Ich bin völlig damit einverstanden, daß die deutschen wie die italienischen Vertreter des Personals im Verwaltungsrat die Gesamtinteressen des Personals vertreten. Aber ich bin nicht damit einverstanden, daß eine italienische Mehrheit des Personals entscheiden kann — und praktisch entscheidet sie in der Mehrheit —, wer der Vertreter der Minderheit ist. Das ist ein Grundsatz des Minderheitenschutzes. Und wenn man den nicht anerkennt, dann ist eben zwischen unserer Anschauung und der des Regionalausschusses eine Schlucht.

Wenn man zugibt, daß die italienische Mehrheit den Vertreter der deutschen Minderheit ernennen kann, hat man keine richtige Anschauung was die Vertretung und der Schutz einer Minderheit bedeutet. Das ist eine grundsätzliche Frage und daß man hier in diesen Fall nicht soviel Verständnis aufbringt, ist mir unverständlich. Eine zweite Sache betrifft das kommandierte Personal.

NARDIN (P.C.I.): Cosa c'entra il Governo? Voi siete che eleggete il Consiglio provinciale!

MAGNAGO (S.V.P.): Il Consiglio Provinciale, l'ha fatto il Governo con lo Statuto e non noi! Lo hanno fatto il Governo e il Parlamento, non noi!

Dann eine andere Angelegenheit ergibt sich daraus, daß man das kommandierte Personal nicht einbeziehen will. Auch das geht nicht, denn das kommandierte Personal leistet den Dienst bei der Region, das ist eine Tatsache, d.h. es ist « in servizio presso la Regione ». Daß man das kommandierte Personal nicht in den ethnischen Proporz einbeziehen will, beweist wenig Verständnis für die Rechte der Minderheit. Ich kann deshalb nicht damit einverstanden sein, denn das kommandierte Personal leistet den Dienst in der Region und gehört in diesem Sinne zum Personal der Region, auch wenn es kommandiert ist.

Ich bin auch in keiner Weise damit einverstanden, daß man hier für die Provinz Bozen Ausnahmen macht, indem man sagt, die Beamten, die den Dienst in der Provinz Bozen leisten, müssen doppelsprachig sein; man könne aber Ausnahmen machen für Beamte, die nur vorübergehenderweise dort den Dienst leisten. Was heißt vorübergehenderweise. Das Wort « vorübergehenderweise » kann ein Monat bedeuten, kann aber auch in der Theorie zehn

Jahre bedeuten und ich habe den Eindruck, daß das nur wieder eine Türe und ein Fenster ist damit man bei der Türe hereinkommt und beim Fenster wieder hinausgehen kann. Hier dürfte man durch die Bezeichnung « vorübergehend » oder « nicht vorübergehend » keine Ausnahmen machen; das « vorübergehend » kann lange Zeit dauern und auch in dieser langen Zeit hat der Bürger deutscher Zunge das Recht, mit den Beamten in seiner Muttersprache zu verkehren. Somit kann ich mit dieser Einstellung nicht einverstanden sein und ich möchte den Regionalausschuß bitten, sich hier ein Beispiel daran zu nehmen wie auf diesem Gebiet des Personals, sei es was den ethnischen Proporz, sei es was die Kenntnis der beiden Sprachen anbelangt, der Landesausschuß in der Provinz Bozen vorgeht.

(L'oratore che mi ha preceduto, il dott. Benedikter, si è riferito alle proposte di modifica fatte dalla commissione legislativa, proposte che avrebbero garantito un progresso e migliori garanzie relativamente alla necessità della conoscenza di entrambe le lingue ed alla proporzione etnica per il personale regionale. Ta'i proposte di modifica non sono purtroppo state accettate dalla Giunta ed il suo Presidente ne ha anche spiegato in breve le ragioni. Senza ora tornare su ogni punto, vorrei solo dire che la motivazione con cui il Presidente della Giunta respinge le nostre proposte di miglioramento non può essere per noi assolutamente plausibile. Egli dice per esempio: « Che cosa volete di più, nel consiglio di amministrazione c'è un rappresentante del gruppo tedesco ed uno del gruppo italiano mentre se si volesse rispettare la proporzionale etnica non ci sarebbe neanche un rappresentante tedesco: di ciò dovete darci atto tanto più che il gruppo tedesco è favorito ». Non vorrei commentare questo argomento poichè non ho mai affermato che non si pos-

sano eleggere due rappresentanti italiani ed uno tedesco: dove mai è stato scritto che noi siamo contrari?

Nessuno ha detto che nel Consiglio di amministrazione devono esserci un rappresentante italiano ed uno tedesco. Quando però si sarà stabilito « un rappresentante italiano ed uno tedesco » oppure « due rappresentanti italiani ed uno tedesco », allora bisognerà condividere la nostra opinione che la maggioranza non dovrebbe mai eleggere il rappresentante della minoranza. Su questo punto non sono d'accordo con il Presidente della Giunta regionale quando egli dice che si vogliono fare delle « curie etniche ». Sono del tutto d'accordo che tanto il rappresentante tedesco come quello italiano rappresentano nel Consiglio di amministrazione gli interessi globali di tutto il personale. Non sono però d'accordo che la maggioranza italiana del personale possa decidere — e praticamente lo fa, appunto in quanto maggioranza — chi sia il rappresentante della minoranza. Questo è uno dei principi fondamentali della tutela delle minoranze e se non lo si riconosce allora c'è un abisso fra il nostro modo di vedere e quello della Giunta. Quando si ammette che la maggioranza italiana possa nominare il rappresentante della minoranza tedesca non si ha il giusto concetto del significato della rappresentanza e della tutela di una minoranza. Questa è una questione di principio e mi è incomprendibile come in questo caso non si trovi un po' di comprensione. Una seconda questione è quella del personale comandato).

NARDIN (P.C.I.): Che cosa c'entra il Governo? Voi siete che eleggete il Consiglio provinciale!

MAGNAGO (S.V.P.): Il Consiglio provinciale l'ha fatto il Governo con lo Statuto e

non noi! Lo hanno fatto il Governo ed il Parlamento e non noi!

(Il fatto che non si voglia comprendere nel calcolo il personale comandato è causa di un altro problema: anche questo non va perchè anche tale personale presta servizio in Regione. Il fatto che non si voglia comprendere nella proporzionale etnica il personale comandato testimonia ben poca comprensione per i diritti della minoranza. Per questo non posso essere d'accordo: il personale comandato presta servizio in Regione ed appartiene in tal senso al personale della Regione. Non sono inoltre assolutamente d'accordo che si faccia eccezione per la provincia di Bolzano affermando che gli impiegati che fanno servizio in provincia di Bolzano devono essere bilingui, eccettuati quelli che vi prestano servizio soltanto temporaneamente. Che cosa vuol dire poi « temporaneamente »? La parola può voler dire per un mese ma teoricamente anche per dieci anni ed io ho l'impressione che si siano disposte di nuovo una porta ed una finestra perchè si possa entrare per la porta ed uscire per la finestra.

Non si dovrebbe fare qui delle eccezioni con l'espressione « temporaneamente » o « non temporaneamente »: temporaneamente può indicare un tempo lunghissimo ed anche in questo periodo il cittadino di lingua tedesca ha il diritto di parlare con l'impiegato nella propria lingua madre. Così non posso essere d'accordo con questo atteggiamento e vorrei pregare la Giunta di prendere esempio da quanto ha fatto la Giunta provinciale di Bolzano nel campo del personale, sia per quanto riguarda la proporzionale etnica sia la conoscenza di entrambe le lingue).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): L'intervento del dott. Magnago non ha recato, mi pare, elementi nuovi rispetto alle dichiarazioni del dott. Benedikter. E devo ribadire il giudizio negativo che già ho espresso e dire che la Giunta regionale non ritiene di poter accettare le richieste contenute negli emendamenti presentati.

Mi preme comunque precisare: l'art. 19 della legge 23 votata nel 1958, determinava precise norme per le assunzioni negli uffici regionali in provincia di Bolzano. E' una situazione che è stata accettata allora da tutti i gruppi, che con gli emendamenti proposti verrebbe profondamente modificata, che non consentirebbe neanche quelle eccezioni che pure, come l'esperienza ci insegna, ci sono.

E' essenziale che i servizi possano, comunque, essere svolti.

Come può essere accettata una norma che esclude le eccezioni, che esclude talune necessità del vivere stesso della Regione? La Giunta ha proposto un emendamento aggiuntivo accennando a speciali e momentanee esigenze del servizio. Mi pare che questo emendamento della legge era in vigore. Temporaneo vuol dire temporaneo, come speciali, momentanee esigenze ha una aggettivazione che si interpreta da sè: sono le eccezioni che confermano la regola.

Dove non ci siamo è nel ragionamento sulla elezione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. Se avallassimo il ragionamento che ci è stato proposto dalla S.V.P., potremmo poi, allo stesso titolo, ripeterlo e ripresentarlo per quanto riguarda la provincia di Bolzano ed altre istituzioni.

La Giunta ha ovviato, con proprie limitazioni, alla possibilità che si verificchino inconvenienti del genere di quello prospettato; quando ad ogni persona, ad ogni dipendente, è con-

sentito di esprimere un voto soltanto, saranno ben poche le destinazioni del voto date all'infuori degli orientamenti sindacali, poichè si tratta principalmente di un problema di natura sindacale. Vorrei anche dire — è una mia vecchia tesi che ogni tanto ripeto — che la tutela delle minoranze, poi, deve essere fatta dai rappresentanti politici negli organismi elettivi, che non è compito che spetti al personale.

Personale comandato; si tratta di personale in posizione transitoria; ed anche questa legge contribuirà ad eliminare questa situazione.

Mi è stato rivolto, dal dott. Magnago, l'invito a prendere esempio da quanto si fa, in materia, presso l'amministrazione provinciale di Bolzano; ed è un invito che potrei anche raccogliere volentieri, se egli consente, in cambio, ad accogliere una mia sommessa osservazione: che nella Giunta provinciale di Bolzano c'è la S.V.P. in maggioranza, ma sono presenti anche i rappresentanti della minoranza italiana.

PRESIDENTE: La discussione generale è conclusa.

E' stato presentato dal dott. Magnago ed altri consiglieri della S.V.P. un ordine del giorno che « propone la presentazione di norme che tutelino il rispetto della proporzionale etnica nei quadri dell'amministrazione regionale e nei confronti dei gruppi linguistici e che richiedano la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca per i servizi in provincia di Bolzano ».

Chi prende la parola? Dott. Magnago, vuole illustrare?

MAGNAGO (S.V.P.): Die Tagesordnung spricht für sich sehr klar. Es wird nur verlangt, daß der ethnische Proporz eingehalten wird. Man verlangt, daß das gesamte Personal, das seinen Dienst in der Provinz Bozen leistet, beide Sprachen beherrschen soll — was mir

auch selbstverständlich vorkommt — und man bezieht sich indem man das verlangt, auf diesen Gesetzentwurf Nr. 112, der jetzt zur Behandlung steht, sowie auf die Vorschläge der Kommission und auf die Gegenvorschläge des Regionalausschusses. Sie verlangt eigentlich etwas Selbstverständliches, — wenigstens für die Provinz Bozen wäre es selbstverständlich. Es kann nicht davon abhängen, ob die Vertreter der deutschen Volksgruppe im Regionalausschuß vertreten sind oder nicht, oder ob die deutsche Volksgruppe dadurch geschützt ist oder nicht und das Gesetz eingehalten wird. Ob wir nun vertreten sind im Regionalausschuß oder nicht, das Gesetz muß trotzdem eingehalten werden; von dem kann es also nicht abhängen. Und über das Wort « temporaneo » hat mir der Präsident leider auch keine nähere Auskunft gegeben. Ich möchte deshalb daran erinnern, daß das Wort « temporaneo » ein sehr elastischer Begriff ist, aber das weiß er ja auch selbst.

(L'ordine del giorno si illustra da sè: chiediamo soltanto che la proporzionale etnica sia rispettata. Chiediamo che tutto il personale in servizio in provincia di Bolzano sia padrone di entrambe le lingue, il che mi sembra del tutto ovvio, e la richiesta si riferisce al disegno di legge n. 112 attualmente in discussione come pure alle proposte della commissione ed alle controproposte della Giunta. L'odg richiede insomma una cosa ovvia, almeno per la provincia di Bolzano. Non può dipendere dal fatto che i rappresentanti del gruppo etnico tedesco siano o non siano presenti nella Giunta regionale o che il gruppo etnico stesso sia per questa circostanza protetto o no e che la legge sia rispettata. Che noi siamo rappresentati o no nella Giunta regionale, la legge deve essere rispettata comunque: non può dunque dipendere da questo. Sulla parola « temporaneo » neanche il

Presidente mi ha dato purtroppo informazioni più precise. Vorrei perciò ricordare che la parola « temporaneo » è un concetto piuttosto elastico, cosa che del resto sa benissimo anche lui).

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'ordine del giorno? La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Guardate, io potrei anche accettare questo ordine del giorno, ma a patto che non significhi che devo poi accettare anche i vostri emendamenti. La 112 non può svuotare la legge 23 sugli organici, che è stata portata ed indicata ad esempio, proprio per la tutela delle minoranze, anche in altre sedi.

Per quanto riguarda la bilinguità mi pare che abbiamo detto abbastanza; insistere in spiegazioni mi pare che non farebbe altro che complicare ulteriormente le cose. L'art. 15 esiste, dott. Magnago, e dice che quando, in un concorso, non fossero presenti elementi di lingua tedesca, i posti loro riservati devono essere assegnati a concorrenti di lingua italiana che conoscano il tedesco, ed ove anche questi non esistano, ad elementi di lingua italiana anche non in possesso della lingua tedesca: è una esigenza basilare quella di assicurare lo svolgimento dei servizi, ed a questa esigenza deve principalmente rispondere la legge. Ripeto che l'ordine del giorno è sostanzialmente condiviso, nel suo spirito informatore, da me; tuttavia mi appare superfluo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter, per il gruppo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß als Präsident der Kommission Dinge sagen, die bereits in der Kommission eingehend erörtert worden sind, sowohl in Anwesenheit des

stellvertretenden Präsidenten des Regionalausschusses Dr. Bertorelle als auch in Anwesenheit des Präsidenten des Regionalausschusses selbst. Wir wissen alle, daß in das Gesetz vom Jahr 1958 die Bestimmung aufgenommen wurde, die einerseits nach einer Formel den Proporz festlegt, die uns als hinreichend gegen jede Art von Umgehungsmanövern erschienen ist, ebenso die Bestimmung, daß das Regionalpersonal in der Provinz Bozen beide Sprachen beherrschen muß. Die Erfahrung hat uns aber dann etwas anderes gelehrt. Deswegen kommen wir heute, um eine bereits getätigte und vom Rechnungshof gebilligte Auslegung zu verhindern. Ich darf Sie daran erinnern, Herr Präsident des Regionalausschusses, weil die Provinz Bozen diesbezüglich auch Ihre Dekrete beim Staatsrat angefochten hat, daß zu dieser Auslegung unter anderem das Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 23. September 1961 gehört.

DALVIT (D.C.): Quel decreto non ha nessun riferimento con quella legge!

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist im Amtsblatt vom 6. Februar 1962 veröffentlicht und mit ihm wurde der Stellenplan der ständigen Arbeiter der Region von 39 auf 86 unter Berufung auf eine staatsgesetzliche Bestimmung erhöht. Im selben Dekret wird der Präsident des Regionalausschusses ermächtigt, in diesen so erweiterten Stellenplan die zeitweilig aufgenommenen Arbeiter und die sogenannten Tagelöhner einzureihen, ohne daß vom Art. 15 des RG vom Jahr 1958 Gebrauch gemacht wird. Das heißt, daß bei der Besetzung dieses Stellenplans und seiner Erweiterung von 39 auf 86 der Art. 15 einfach nicht angewendet worden ist. Mit weiterem im Amtsblatt der Region am 20. Februar 1962 veröffentlichten Dekret des

Präsidenten des Regionalausschusses vom 30. September 1961 wird ein neuer sogenannter contingente numerico, also Stellenplan des nicht planmäßigen Personals, mit 18 Einheiten eingerichtet, wobei auch wieder auf irgendwelche Bestimmungen der staatlichen Gesetze Bezug genommen wird. In demselben Dekret wird der Präsident des Regionalausschusses wiederum ermächtigt, mit diesem Kontingent von 18 Einheiten neuerdings Tagelöhner überzuführen, ohne daß der Art. 15 des Regionalgesetzes vom Jahr 1958 erwähnt und davon Gebrauch gemacht wird. Das sind immerhin zwei klare Fälle, wo Stellenpläne erweitert oder im Verwaltungswege neu geschaffen worden sind und der Art. 15 nicht angewendet wurde. Ein weiterer Fall betrifft den Einsatz von nicht deutschsprachigem Personal in der Provinz Bozen, das die deutsche Sprache nicht kann: Vor 3 Jahren sind 10 deutschsprachige Förster aus Cittaducale in die Provinz Bozen gekommen, wovon 9 für die Region optiert hatten; 1962 kamen dann weitere 45 Förster aus Cittaducale zur Region. Hievon wurden mit Wirkung ab 16. Mai 1963 4 deutschsprachige, also 4 von 45, und 18 italienischsprachige in die Provinz Bozen zeitweilig kommandiert. Es hat geheißen, der Art. 19 finde keine Anwendung, denn dort ist die Rede von einem permanenten Dienst; sie seien nur zeitweilig überstellt, hieß es seinerzeit. Auf Grund eines Regionalgesetzes vom 5. September 1960, an dem wir nicht mehr teilgenommen haben weil wir dem Regionalrat fangeblieben waren, kann dieses gesamte Personal innerhalb von 2 Jahren für die Region optieren. Auf unsere Anfragen im Regionalrat wurde erklärt, daß diese 18 Italienischsprachigen, die das Deutsche nicht können, auch nicht den Erfordernissen entsprechen, jedoch in zwei Jahren soviel Deutsch lernen können, um eine Prüfung zu bestehen,

aber dann endgültig in der Provinz Bozen angestellt bleiben. Abgesehen von der Tatsache, daß es sich hier um Forstpersonal handelt, das im engsten Kontakt mit der ländlichen Bevölkerung steht, der am wenigsten zugemutet werden kann sich des Italienischen zu bedienen, also abgesehen davon werden auf diese Art und Weise die Stellen in der Provinz Bozen, die nach dem Gesamtproporz der deutschen Volksgruppe vorbehalten sein sollten, durch Italienischsprachige besetzt und die Deutschsprachigen können dann nicht mehr in der Provinz Bozen eingesetzt werden. Das sind zwei Tatsachen aus Ihrer Verwaltung, die besser als Worte bezeugen, daß die Art. 15 und 19 aus dem Gesetz vom Jahre 1958 wohl schön und recht sind, aber mit diesem Wortlaut, wenn er nicht präzisiert wird, zu derartigen Mißbräuchen Anlaß geben können.

(Come Presidente della commissione devo dire alcune cose che sono state trattate esaurientemente in commissione tanto in presenza del Presidente supplente della Giunta, cons. Bertorelle, quanto in presenza del Presidente stesso. Sappiamo tutti che nella legge del 1958 è stata accolta una disposizione che stabilisce la proporzionale in base ad una formula che ci è sembrata sufficiente per ostare ogni genere di manovra di evasione, come pure una disposizione in base a cui il personale regionale in provincia di Bolzano deve essere padrone di entrambe le lingue. L'esperienza ci ha però insegnato altre cose e per questo oggi ci facciamo avanti per evitare che si dia seguito ad un'interpretazione fatta ed approvata dalla Corte dei Conti. Poichè la Provincia di Bolzano ha impugnato a questo proposito presso la Corte dei Conti anche i Suoi decreti, signor Presidente della Giunta, vorrei ricordarLe che di questa interpretazione fa parte fra l'altro il de-

creto del Presidente della Giunta del 23 settembre 1961).

DALVIT (D.C.): Quel decreto non ha nessun riferimento con quella legge!

BENEDIKTER (S.V.P.): *(Esso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 6 febbraio 1962 ed ampliava la pianta organica dei lavoratori regionali da 39 ad 86 riferendosi contemporaneamente ad una disposizione statale. Nello stesso decreto si autorizza il Presidente della Giunta a passare in questo ruolo ampliato gli operai assunti temporaneamente ed i cosiddetti giornalieri senza tenere in alcun conto l'art. 15 della legge regionale del 1958, il che significa che per la immissione in questo ruolo e per il suo ampliamento da 39 ad 86 posti l'art. 15 non è stato semplicemente applicato. Con un successivo decreto del Presidente della Giunta in data 30 settembre 1961, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione il 20 febbraio 1962, si costituisce un nuovo cosiddetto contingente numerico di 18 unità, per cui si fa di nuovo riferimento ad una qualche norma della legge statale. In questo stesso decreto il Presidente della Giunta viene nuovamente autorizzato ad immettere nel ruolo, con questo contingente di 18 unità, altri giornalieri senza che l'art. 15 della legge regionale del 1958 venga citato od applicato. Questi sono comunque due casi chiarissimi in cui i ruoli organici sono stati ampliati o se ne sono aggiunti di nuovi per via amministrativa senza applicare l'art. 15. Un altro caso è quello che riguarda l'impiego di personale di lingua non tedesca e che non conosce il tedesco in provincia di Bolzano: tre anni fa dieci guardie forestali, nove delle quali avevano operato per la Regione, sono venute da Cittaducale in provincia di Bolzano, nel 1962 sono venute poi alla Regione da Cittaducale altre 45 guar-*

die forestali. Con decorrenza dal 16 maggio 1963 sono state comandate temporaneamente 4 guardie di lingua tedesca su 45 nella provincia di Bolzano e 18 di lingua italiana. Si è detto che l'art. 19 in questo caso non si può applicare perchè vi si parla di un servizio permanente: a suo tempo si era detto che queste guardie venivano trasferite soltanto temporaneamente. In base ad una legge regionale del 5 settembre 1960, alla cui approvazione non abbiamo partecipato essendo a quel tempo assenti dal Consiglio, tutto questo personale può operare entro due anni per la Regione.

Alle nostre interrogazioni in Consiglio si è risposto che le 18 guardie di lingua italiana che non sanno il tedesco non rispondono ai requisiti ma potranno in due anni imparare tanto tedesco da superare un esame per essere poi assunte definitivamente in provincia di Bolzano. A parte il fatto che si tratta qui di personale forestale sempre a stretto contatto con la popolazione agricola, da cui si può meno che dall'altra pretendere che si serva dell'italiano, in questo modo i posti in provincia di Bolzano, che in base alla proporzionale etnica dovrebbero essere riservati al gruppo di lingua tedesca, vengono occupati da elementi del gruppo etnico italiano con la conseguenza di chiudere l'impiego in provincia di Bolzano agli elementi del gruppo tedesco. Questi sono due casi dalla vostra amministrazione che meglio di ogni discorso dimostrano come gli artt. 15 e 19 della legge del 1958 sono belli e buoni ma possono dare luogo, se l'enunciazione non sarà più precisa, ad abusi come questi).

PRESIDENTE: La parola al cons. Preve Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, parlo contro l'ordine del giorno e non tanto per il suo contenuto, quanto perchè lo ri-

tengo improponibile. Mi pare che non si possa discuterlo: contiene concetti sostanziali che, accolti, modificherebbero nella sostanza il disegno di legge in discussione. La procedura da seguire, in questo caso, è un'altra; si presentino, nel corso della discussione, gli emendamenti che si ritengono opportuni, discutiamoli; soltanto così avremo seguito un corretto iter legislativo. Troppo comodo sarebbe presentare un ordine del giorno che invoca il capovolgimento sostanziale di un disegno di legge, senza proporre un altro.

Pertanto mi pare che l'ordine del giorno non sia proponibile.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'ordine del giorno?

SEGNANA (D.C.): Su questa proposta vorremmo avere la possibilità di riunirci come gruppo, per un esame. Poichè siamo alle dodici e un quarto, non potrebbe, signor Presidente, sospendere la seduta?

PRESIDENTE: La seduta è tolta, riprendiamo alle quindici.

(Ore 12.15).

Ore 16.05.

PRESIDENTE: Chi prende la parola?

BRUGGER (S.V.P.): Die eingebrachte Tagesordnung könnte geändert werden, weil sich auch aus einem Gespräch mit Vertretern des Ausschusses ergeben hat, daß hinsichtlich unserer Wünsche entsprechendes Verständnis zu erwarten ist.

(Potremmo modificare l'ordine del giorno proposto perchè da un colloquio con i rappresentanti della Giunta è risultato che ci si può aspettare comprensione per le nostre richieste).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno è ritirato. Dichiaro chiusa la discussione generale; pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della l. r. 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente.

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio d'amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono ai Consigli d'amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparata le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio è così composto:

— a) dai funzionari preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, alla ragioneria generale della Regione, alle direzioni generali dei servizi agrari e dei servizi forestali e all'Ispettorato generale del Libro fondiario;

— b) da quattro funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione, di cui almeno uno scelto tra il personale dei ruoli tecnici dei lavori pubblici, delle miniere e dei trasporti;

— c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo linguistico italiano e uno del gruppo linguistico tedesco, eletti dal personale del rispettivo gruppo, a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme di un regolamento approvato con decreto del Presidente della

Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Il Consiglio è nominato all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

La nomina sarà effettuata in modo da adeguare la composizione del Consiglio d'amministrazione alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di I° classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica di direttore di divisione in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — anche ai fini del settimo comma del presente articolo — la nomina dei quattro impiegati di cui alla lettera b), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore ».

C'è un emendamento della Giunta regionale al quarto comma, lettera c); c'è un altro emendamento a firma Brugger-Dalsass, che propone il ritorno al testo della Commissione legislativa...

BRUGGER (S.V.P.): Wir ziehen den Abänderungsantrag zurück und sind dabei, einen neuen Abänderungsantrag einzubringen.

(Ritiriamo l'ordine del giorno e ne presenteremo subito un'altro).

PRESIDENTE: L'emendamento dice: sostituire il quinto comma: « eletti su proposta

del personale del rispettivo gruppo dal personale medesimo ».

Chi chiede la parola? La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Sul l'argomento ho già parlato questa mattina in sede di discussione generale, prendendo posizione.

Voglio ora, nel dare atto della accettazione di questo nuovo emendamento, rilevare che esso lascia intatto il modo di esprimere il voto come finora si è usato, mentre fissa nuove, particolari modalità per la designazione del candidato: diversamente da quanto avviene oggi, il voto sarà espresso su una scheda che recherà il nome del candidato designato dei gruppi. La Giunta accetta questa soluzione e ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter .

BENEDIKTER (S.V.P.): Um uns zu verstehen! Damit würde also erreicht, daß der Vorschlag bezüglich des Vertreters der deutschsprachigen Angestellten bzw. der italienischsprachigen Angestellten von den Angestellten derselben Sprachgruppe ausgehen muß. Impliziter bedeutet das, daß irgendeine Mehrheit der Angestellten einer Sprachgruppe vorhanden sein muß, die diesen Vorschlag einbringt. Also eine Art Vorwahl. Gewählt würde dann gemeinsam; die Wahl würde von seiten aller Angestellten erfolgen, aber die Vorschläge erfolgen getrennt nach Sprachgruppen.

(Tanto per capirci meglio: con ciò si è dunque raggiunto che il rappresentante degli impiegati di lingua tedesca, e rispettivamente quello degli impiegati di lingua italiana, sia proposto dagli impiegati del suo stesso gruppo linguistico. Ciò significa implicitamente che

una designazione deve essere appoggiata dalla maggioranza di uno o dell'altro gruppo con una specie di pre-elezione. La votazione si farebbe poi insieme. Dunque tutti gli impiegati voterebbero senza distinzione ma la designazione dei candidati si farebbe separatamente per gruppi etnici).

PRESIDENTE: L'emendamento della della Giunta è ritirato. Chi chiede ancora la parola?

Metto ai voti l'emendamento Brugger-Dallass, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'intero art. 1 con l'emendamento approvato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un funzionario con qualifica non inferiore a Ispettore generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di I° classe.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di I° classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal proprio supplente.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di I^a classe, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di ispettore generale, rispettivamente con qualifica superiore a consigliere di I^a classe, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa — anche agli effetti del terzo comma del presente articolo — la nomina verrà fatta scegliendoli fra il personale avente qualifica immediatamente inferiore ».

Non ci sono emendamenti. Chi chiede la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

All'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 è aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'assunzione in posizione di comando è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio di amministrazione ».

C'è un emendamento della Giunta regionale che propone il ritorno al testo originario: « il collocamento in posizione di comando ».

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Devo chiarire che è una questione di forma. La dizione proposta « assunzione », implica l'instaurazione di un rapporto di diretta dipendenza fra comandato ed amministrazione regionale, diversamente da quanto, invece, avviene con la dizione « collocamento » che viene proposta dalla Giunta. Mi pare migliore la dizione della Giunta. La Giunta accetta, poi, la proposta della Commissione di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento della Giunta è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è un art. 3 bis presentato dalla Commissione.

Art. 3 bis

All'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'osservanza della proporzione etnica si deve tener conto anche dei posti occupati dal personale comandato, nonchè dal personale comunque assunto e denominato ».

C'è un emendamento soppressivo della Giunta regionale. La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Uno dei tre articoli sui quali mi sono soffermato nel mio intervento di questa mattina, in discussione generale, è proprio questo. Sostenevo la tesi che non si può tener conto, nella valutazione della proporzione fra i gruppi etnici degli impiegati della Regione anche dei comandati. I

consiglieri di lingua tedesca volevano, invece, tenerne conto, non solo, ma tener conto anche di tutto il personale comunque assunto. Questo costituirebbe un grave problema: basta pensare agli operai dei bacini montani, che possono ammontare fino a 2000-2300 unità, che vengono reperiti in posizione particolare, dove il bisogno e la possibilità di lavoro si manifestano senza poter tener conto affatto del criterio della proporzionale etnica. Davvero questo sarebbe una eccessiva richiesta.

C'è, mi risulta, un emendamento in corso di elaborazione. La Giunta ritiene di poter accettare il riferimento ai comandati, anche perchè, proprio con questa legge, la posizione di comando verrà sostanzialmente a cessare, e resterà solo per pochi casi di funzionari o dipendenti ormai vicini alla pensione, alla quale mancano uno o due anni; si tratta quindi di problema che si risolverà automaticamente. Possiamo quindi accettare, sotto questo riguardo, la sostanza dell'emendamento proposto dalla Commissione, fatta eccezione naturalmente per gli operai dei bacini montani e per il personale addetto alle pulizie, per i quali, evidentemente, criteri di proporzionale etnica non possono essere assunti.

Sto aspettando anch'io la formulazione che si sta meditando dai colleghi che hanno chiesto questo chiarimento.

PRESIDENTE: Il nuovo art. 3 bis stabilisce che « Ai fini dell'osservanza della proporzionale fra i due gruppi sarà tenuto conto anche del personale comandato. Si può prescindere dal riferimento alla rappresentanza di lingua tedesca nelle assunzioni di operai addetti ai bacini montani e per il personale addetto alla pulizia degli uffici ». Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'art. 3 bis così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

L'indennità dovuta a sensi dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, al personale degli enti locali in servizio presso uffici dell'Amministrazione regionale, non può superare quella spettante ad un dipendente di pari carriera e qualifica della Regione.

Ai fini di cui al precedente comma l'equiparazione di detto personale alle carriere e qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa.

L'eventuale differenza tra l'indennità attualmente in godimento e quella dovuta a sensi del presente articolo è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti dell'indennità stessa a qualsiasi titolo dovuti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti del personale che gode dell'indennità prevista dal D.L.C.P.S. 16 novembre 1947, n. 1282 e successive modificazioni.

C'è un emendamento della Giunta che sostituisce le parole « attualmente in godimento » con « in godimento alla data del 31 dicembre 1962 ».

Metto in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'art. 4 così emendato: unanimità.

Art. 5

Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente

legge, l'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a consigliere di I^a classe o primo segretario e qualifiche equiparate, il quale eserciti con carattere continuativo funzioni di qualifica superiore a quella rivestita, viene attribuita un'indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica immediatamente superiore ed il trattamento economico in godimento.

La constatazione dell'effettivo esercizio delle funzioni della qualifica superiore è disposta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente ».

Metto in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5 bis

Il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, fruisce dell'indennità prevista dall'art. 18 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in misura superiore a quella fissata dall'articolo precedente, mantiene la differenza a titolo di assegno personale, che sarà riassorbito in occasione delle maggiorazioni dell'indennità medesima derivanti da aumenti dello stipendio.

Metto in votazione l'art. 5 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5 ter

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano, è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garan-

tire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera ».

C'è un emendamento soppressivo della Giunta.

BRUGGER (S.V.P.): Stiamo preparando un nuovo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Anche questo problema è stato affrontato stamane nel corso della discussione generale ed era stato proposto dalla Giunta regionale di aggiungere al comma che prescrive la conoscenza della lingua tedesca per gli addetti alla Regione in provincia di Bolzano, un comma che sancisse la possibilità di una eccezione per speciali e temporanee esigenze di servizio. Il Presidente Magnago si è lamentato dell'indeterminatezza del termine « temporanee », ora proponiamo che il tempo massimo sia fissato in due anni. Mi pare un lasso di tempo ragionevole perchè l'addetto possa impadronirsi dell'ufficio e possa, se lo vuole, imparare la lingua tedesca ove non la conosca. Se non la imparerà lo sostituirò.

Stabilendo un termine, evitiamo che la cosa possa da provvisoria trasformarsi in definitiva. Non abbiamo ancora il testo dell'emendamento...

PRESIDENTE: E' stato presentato. Lascia invariato il primo comma, poi riprende l'emendamento della Giunta sostituendo « Fermo restando che il personale di lingua tedesca deve essere occupato con preferenza in provincia di Bolzano, al fine di assicurare la continuità dei servizi, può essere assunto

per gli uffici in provincia di Bolzano anche personale privo dei requisiti suddetti. La permanenza in tali uffici non può essere superiore ai due anni ». Chi prende la parola? Allora votiamo sull'emendamento combinato della Giunta regionale e della S.V.P. E' chiaro?

RAFFAELLI (P.S.I.): No, signor Presidente; se potesse rimettere assieme, rileggere il testo...

PRESIDENTE: « Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Per le assunzioni o per la destinazione in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano, è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera.

Fermo restando che il personale di lingua tedesca deve essere occupato con preferenza in provincia di Bolzano, al fine di assicurare la continuità dei servizi, può essere assunto per gli uffici in provincia di Bolzano anche personale privo dei requisiti suddetti. La permanenza in tali uffici non può essere superiore ai due anni ».

ODORIZZI (D.C.): Mi pare che il testo non sia di troppo felice formulazione. Noi che lo abbiamo discusso possiamo interpretarlo, ma chiunque altro potrebbe ritenere che il termine dei due anni è riferito a tutto il personale:

PRESIDENTE: Diremo allora « la permanenza di questo personale... »
Così va bene? Votiamo.

DALSASS (S.V.P.): Ich wollte nur sagen, daß auch mit dieser Formulierung immer noch

die Unklarheit weiter besteht, auch wenn man sagt « di questo personale », denn man spricht zu Beginn « fermo restando il principio che... usw. » und da bezieht man sich auf die deutschsprachigen Angestellten der Region. Man könnte auch diese eventuell darunter meinen. Man müßte schon ganz klar sagen « del personale sprovvisto.... usw. ».

(Solo per dire che con questa formulazione rimane aperto il dubbio, anche se si dice « con questo personale », perchè all'inizio è detto « fermo restando il principio che... ecc. » riferendosi al personale di lingua tedesca nella Regione. Eventualmente si potrebbe anche intendere quest'ultimo. Bisognerebbe così dire chiaramente « del personale sprovvisto... ecc. ».

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Io non vorrei aumentare la confusione; ma mi pare che il personale di cui si tratta è esattamente configurato nel comma precedente; facciamo richiamo a quel comma...

PRESIDENTE: Va bene così?

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Vorrei rilevare in questo emendamento due cose; anzitutto il principio, tutto nuovo, del collocamento preferenziale del personale di lingua tedesca in provincia di Bolzano, che mi pare possa essere segnalato. Poi il fatto che si fa salva una possibile eccezione. Il concetto è chiaro, sulla base delle dichiarazioni che abbiamo sentito qui. Lasciamo alla Presidenza del Consiglio, in sede di coordinamento del testo della legge, il compito di trovare la formulazione più esatta: mi pare la cosa più logica che possiamo fare.

PRESIDENTE: Va bene, accetto. Metto ai voti l'emendamento come è stato preletto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'art. 5 ter, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art 6

L'indennità di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, con le modalità ivi previste, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge al personale addetto agli apparecchi grafici ed a stampa presso l'Ufficio duplicazione.

Metto in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

C'è un art. 6 bis proposto dalla Giunta.

Art. 6 bis

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è attribuita all'Economo-cassiere dell'Amministrazione regionale una indennità nella misura di lire 15.000 mensili, a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di denaro e valori.

Metto in votazione l'art. 6 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6 ter

A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il gettone di presenza previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, è elevato a lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici ed a lire 4.000 per gli estranei alle medesime.

Metto in votazione l'art. 6 ter, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Ai membri effettivi ed aggiunti ed al segretario delle Commissioni nominate per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione e promozione in carriera del personale da parte dell'Amministrazione regionale, nonché per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, saranno corrisposti i seguenti compensi:

— a) *per concorsi interni per titoli e per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, un compenso fino all'ammontare massimo di Lire 30.000 da stabilire tenuto conto del numero dei concorrenti;*

— b) *per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami, per titoli ed esami, un compenso fino ad un massimo di Lire 100.000 da stabilirsi, tenuto conto del numero dei concorrenti e della latoriosità degli esami o delle prove ».*

Metto in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 è sostituito dal seguente:

« Ai membri ed al Segretario delle Commissioni di cui all'articolo precedente, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alla Pubblica Amministrazione sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, alla qualifica di direttori di divisione dell'ordinamento gerarchico statale ».

Pongo in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

In sostituzione dell'art. 164 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del seguente articolo:

« La promozione a direttore di sezione si consegue mediante:

- 1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i consiglieri di I^a classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo punto 2;
- 2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i consiglieri di I^a classe dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio, prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto, è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno, nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando del concorso speciale, nel quale vanno indicati i numeri dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal comma precedente ».

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento alla seconda parte del punto 1) che dice: « la frazione di posto si computa come posto intero ».

DALSASS (S.V.P.): Ich wollte nur fragen, wann der übrige Text unter Nummer 1 fällt. Also « posto intero », das Übrige fällt weg.

(Volevo soltanto chiedere quando cada il restante testo del punto 1). Dunque « posto intero » il resto va soppresso).

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): La ragione per la quale viene proposto l'emendamento sta nell'art. 164 del D.P.R. 10.1.1960, n. 3, nel quale è prevista una precisa regolamentazione di questa materia.

La Giunta insiste perchè l'emendamento venga approvato per non creare per i dipendenti regionali una situazione peggiore di quella di cui godono quelli dello Stato. Evidentemente, l'ultima parte del punto 1) viene a cadere.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: approvato ad unanimità.

Art. 10

In sostituzione dell'art. 176 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato si applicano le norme del presente articolo:

« La promozione a primo segretario si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i segretari dello stesso ruolo che compiono entro il 31 dicembre nove anni di anzianità nella carriera. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i segretari dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre undici anni di anzianità nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di lauree o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

Entro il mese di settembre di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale) è pubblicato il bando di concorso speciale, nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine della presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° gennaio successivo.

I vincitori del concorso per esame speciale precedono nel ruolo i promossi in base all' scrutinio, ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma re-

stando la decorrenza prevista dal comma precedente.

C'è un emendamento della Giunta che dice: « la frazione di posto si computa come posto intero ».

Pongo in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'articolo così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

In sostituzione dell'art. 185 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, si applicano le norme del presente articolo:

« La promozione a primo archivista si consegue mediante:

1) concorso per esame speciale, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2;

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilità di

posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine deve essere espletato anche il concorso per esame speciale.

Le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo.

Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale) il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora, dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno, si verificano nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dal primo comma del presente articolo.

I vincitori del concorso per esame speciale hanno la precedenza sui promossi per merito comparativo.

C'è un emendamento della Giunta alla seconda parte del punto 1) che dice: « la frazione di posto si computa come posto intero ».

Pongo in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è poi un emendamento aggiuntivo al secondo comma che dice: « le promozioni avranno effetto dal 1° luglio successivo ».

Pongo in votazione questo emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 11 così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

Il concorso per esame speciale, previsto dai precedenti articoli 9, 10 e 11 consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto del ruolo cui appartiene il candidato. La prova non si

intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per l'espletamento del concorso per esame speciale si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 6 e 7 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale della Regione (parte IV - personale).

Pongo in votazione l'art. 12, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12 bis

Le promozioni a commesso e ad agente tecnico capo sono conferite a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore rispettivamente tre o cinque anni di effettivo servizio.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Questo è un caso di novità, che spero di riuscire ad illustrare brevemente. Si sa che l'art. 7 della legge 23 dice che ai dipendenti regionali è riconosciuto un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti dello Stato. E' evidente la natura programmatica di questo articolo.

Ora, l'art. 12 bis che viene proposto indica in quale modo l'amministrazione regionale intende dare attuazione all'art. 7 della legge 23. E' una specificazione che si rende utile, onde la legge del 1958 si renda di pratica attuazione.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich bin selbstverständlich einverstanden, daß man hier im Gesetz genauere Bestimmungen festlegt und nicht nur bei der programmatischen Erklärung bleibt; am Text dieses Zusatzartikels habe ich nichts auszusetzen. Ich möchte nur die Gelegenheit wahrnehmen, um den Präsidenten zu fragen inwieweit bereits eine Regelung getroffen worden ist bezüglich der Einzahlung der Versicherungsbeiträge bei der Pensionskasse, denn, wie der Präsident weiß, sind mehrere Jahre lang, — ich glaube ungefähr 10 Jahre — alle Angestellten der Region nicht bei der Pensionskasse für die Angestellten der lokalen Körperschaften versichert gewesen, sondern bei der I.N.P.S. Hierüber möchte ich etwas erfahren. Hat man in der Zwischenzeit etwas unternommen? Ist hier bereits eine Regelung getroffen worden? Mit welcher Belastung für die Region bzw. für die Angestellten?

(Naturalmente sono d'accordo che in questa legge si stabiliscano norme più precise senza fermarsi alle dichiarazioni programmatiche; non ho niente da eccepire al testo di questo articolo aggiuntivo. Vorrei soltanto cogliere l'occasione per chiedere al Presidente fino a che punto si è giunti con la regolamentazione del versamento dei contributi assicurativi all'I.N.A.D.E.L. Infatti anche al Presidente è noto che per parecchi anni, credo circa 10, gli impiegati della Regione non sono stati assicurati presso l'I.N.A.D.E.L. ma presso l'I.N.P.S. Vorrei qui alcune informazioni: si è presa nel frattempo qualche iniziativa? E' già stata fatta una regolamentazione? Qual'è l'onere per la Regione e rispettivamente per gli impiegati?)

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Praticamente questo problema si può dire risolto e la cosa è in via di regolamentazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12 bis e l'emendamento proposto dalla Giunta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12 ter

Nella composizione delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento degli esami di promozione, si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

A tale fine potranno essere nominati anche funzionari regionali in quiescenza o funzionari in servizio o in quiescenza della Provincia di Bolzano, previo consenso per questi ultimi, dell'Amministrazione predetta.

Viene presentato dalla Giunta un emendamento aggiuntivo all'art. 12 ter:

« La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore è conferita a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione agli agenti tecnici capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio nella carriera ».

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Per i signori consiglieri membri della Commissione affari generali non è una novità che nella carriera degli agenti tecnici è stato introdotto un grado in più. La proposta vuole regolamentare l'accesso a questa carriera.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 12 ter, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto in votazione l'art. 12 ter così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12 quater

A sensi del primo comma dell'art. 7 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, sono attribuite al personale regionale:

- a) l'eventuale differenza tra il trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato e quello liquidato dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;*
- b) l'eventuale differenza tra l'indennità premio di servizio prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato;*
- c) l'eventuale differenza tra l'indennità « una tantum » in luogo di pensione prevista per gli impiegati civili dello Stato e quella prevista dall'Ente presso il quale il personale regionale è assicurato.*

L'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 12 quater, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

Per i prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre mediante cessione di quote dello stipendio, a sensi dell'art. 51 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire gli istituti mutuanti contro i rischi di perdite per i prestiti accordati.

La garanzia della Regione è estesa ai piccoli prestiti che gli impiegati regionali possono contrarre nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Con la prestazione della garanzia di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale assume i rischi indicati all'art. 32 del citato D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Pongo in votazione l'art. 13, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

(Assume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: L'art. 14 è soppresso dalla Commissione, e la Giunta ne propone un altro, il quale dice:

« L'Amministrazione regionale, qualora, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenesse necessario avvalersi stabilmente dell'opera di impiegati — attualmente in posizione di comando presso l'Amministrazione stessa — appartenenti alle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, in quanto dotati di particolare competenza in tali servizi, può, sentita l'Amministrazione di provenienza e con il consenso dell'interessato, disporre, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti vacanti, l'immissione nei ruoli del personale regionale nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati assunti a sensi del precedente comma conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni e da anzianità, la differenza fra il trattamento economico globale goduto antecedentemente all'assunzione e quello spettante in conseguenza dell'assunzione stessa ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non so se le spiegazioni date dal Presidente della Giunta sono

comprehensive anche di questo articolo. La Commissione lo aveva soppresso per eliminare l'istituto del comando, che non viene ritenuto cosa, diciamo così, necessaria e neanche decorosa. Se, però, il ripristino dell'art. 14 viene proposto solo per i casi accennati dal Presidente della Giunta per funzionari che fra il resto sono vicini al pensionamento, va bene; diversamente, gradirei una spiegazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Quanto ho detto prima sarà trattato al successivo art. 25. Qui, invece, ci riferiamo esattamente a 13 persone, di cui 11 provenienti dai ruoli dello Stato, una da quello della provincia di Trento, e una da quello della provincia di Bolzano. L'articolo tende a eliminare il comando, dando a queste persone la possibilità di entrare nel ruolo regionale. Si sa che queste persone sono funzionari di grado elevato e i sindacati non si sono pronunciati nè a favore, nè contro questa norma, in quanto ritengono che non intralci la carriera del rimanente personale.

L'articolo tende a venire incontro a delle persone che, per ragioni economiche, non hanno ritenuto di optare prima d'ora e che d'altra parte l'amministrazione ci tiene ad avere. Esso serve, quindi, a dare la possibilità a queste persone di optare.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 14, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 3 contrari e 3 astenuti.

Art. 15

Al personale dei ruoli aggiunti dello Stato, inquadrato nei ruoli regionali in base a domanda presentata nel termine di cui al 1° comma

dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferita, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita presso l'Amministrazione di provenienza, purchè in possesso alla data dell'inquadramento, dell'anzianità prescritta per la promozione del personale dei ruoli organici statali.

E' posto in votazione l'art. 15, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 16

Ai marescialli capi del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo regionale in base a domanda presentata nel termine di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, può essere conferito, con la stessa decorrenza dell'inquadramento, il grado immediatamente superiore a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, prescindendo dalla collocazione nel ruolo di anzianità dello Stato, purchè in possesso, alla data dell'inquadramento, dell'anzianità minima di grado richiesta per la promozione.

E' posto in votazione l'art. 16, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 17

Il secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono sostituiti dal seguente:

« Il contratto non può avere la durata superiore a nove anni ed è rinnovabile. Il personale contrattuale può essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età ».

E' posto in votazione l'art. 17, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

L'Amministrazione regionale può avvalersi della facoltà attribuitale dall'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nei confronti dei dipendenti aventi, alla data di entrata in vigore della legge stessa, i requisiti previsti dal predetto articolo ancorchè inquadrati nei ruoli organici.

La relativa domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

E' posto in votazione l'art. 18, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 19

Nei riguardi del personale di cui agli artt. 22, 23, 24 e 26 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di sezione, a primo segretario ed a primo archivista o qualifiche equiparate, il servizio prestato presso altre pubbliche Amministrazioni, antecedentemente all'inquadramento nei ruoli regionali — escluso per il personale di cui agli artt. 22 e 23, il servizio riconosciuto presso le Amministrazioni di provenienza — è valutato nel modo seguente:

- *servizio di ruolo prestato in carriere equiparabili, corrispondenti o superiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per intero;*
- *servizio di ruolo prestato in carriere inferiori o non di ruolo in categorie corrispondenti od equiparabili a quelle di inquadramento nei ruoli regionali: per metà;*
- *servizio non di ruolo prestato in categorie inferiori a quella di inquadramento nei ruoli regionali: per un quarto.*

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir stellen einen Antrag für einen Zusatz zum Art. 19 im Interesse einer ganz bestimmten Gruppe von deutschsprachigem Personal, das bei den Landwirtschafts- und Forst-ämtern des Staates Dienst geleistet hat und dann auf Grund der Durchführungsbestimmungen vom Jahr 1951 mit diesen Ämtern auf die Region übergeleitet worden ist. Dieses Personal hat — es dreht sich um rund 20 Personen — zum Teil schon vor dem Krieg Dienst geleistet und optiert, ist dann ausgeschieden und unmittelbar nach Kriegsende wieder aufgenommen worden; ein Teil dieser 20 ist unmittelbar nach Kriegsende mit besonderer Verfügung neu aufgenommen worden, um wenigstens zum Teil deutschsprachiges Personal in diese Ämter hineinzubringen. Auf diese besondere Verfügung, die auf die Jahre 1946 und 1947 zurückgeht und vor Inkrafttreten des Pariser Abkommens und des Autonomiestatuts getroffen wurde, hat sich die italienische Regierung immer wieder bezogen, um den Einzug von deutschsprachigem Personal wenigstens in diesen Ämtern zu ermöglichen. Dieses Personal hat also tatsächlich den Dienst geleistet: entweder zum Teil schon vor dem Krieg oder zum Teil ab 1945 und ab 1946; es ist dann 1952 in die Stammrollen des Staates übergeführt worden und man sollte ihm den beim Staat geleisteten Dienst zur Gänze anerkennen, weil es sich um Personal handelt, das bereits entweder Dienst als stellenplanmäßiges Personal geleistet hat oder mit besonderer Verfügung in diese Ämter aufgenommen worden ist. Es sollte demselben nicht zum Nachteil gereichen, daß es wegen des Inkrafttretens und der Durchführung des Autonomiestatuts nicht sofort planmäßiges Personal werden konnte, sondern erst auf Grund der Überführung auf die Region. Es wäre also ein

Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit, daß diesem Personal die volle Zeit angerechnet wird, die es in derselben Funktion vor der Überführung in die Stammrolle bereits abgeleistet hat.

(Proponiamo un'aggiunta all'art. 19 nell'interesse di un determinato gruppo di personale di lingua tedesca che ha prestato servizio presso gli uffici agrari e forestali statali e che poi è passato alla Regione insieme con questi uffici in base alle norme di attuazione del 1951.

Questo personale — si tratta di circa 20 persone — in parte era già in servizio ed ha optato prima della guerra, si è poi licenziato ed è stato riassunto immediatamente dopo la guerra. Di queste 20 persone alcune sono state assunte ex novo con disposizioni speciali subito dopo la guerra per immettere in quegli uffici almeno in parte del personale tedesco. Il Governo italiano si è sempre riferito a queste disposizioni speciali, che risalgono al 1946 e 1947 e che sono state emesse prima che entrassero in vigore l'accordo di Parigi e lo Statuto di autonomia, per rendere possibile l'entrata in servizio di personale tedesco almeno in questi uffici. Tale personale ha dunque effettivamente prestato servizio, in parte già prima della guerra ed in parte dopo il 1945 e 1946; esso è passato poi nel 1952 nei ruoli organici statali ed anche il servizio prestato alle dipendenze dello Stato dovrebbe essere loro riconosciuto totalmente trattandosi di personale che o ha già prestato servizio in ruolo o è stato assunto con disposizioni speciali. Per questo gruppo di impiegati non dovrebbe costituire uno svantaggio il non aver potuto entrare in ruolo subito, a causa dell'entrata in vigore e dell'applicazione dello Statuto di autonomia, ma soltanto col passaggio alle dipendenze della Regione. Sarebbe dunque un atto di giustizia computare a questo personale anche tutto il periodo di servizio pre-

stato nella stessa funzione anteriormente al passaggio nei ruoli organici).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Chiedo la parola per pregare che il Consiglio voglia soprassedere alla votazione di questo emendamento, così pure dell'intero articolo, per poter dar modo alla Giunta di valutare tutte le conseguenze di questa proposta. La cosa mi sembra, comunque, esaminabile.

PRESIDENTE: Allora soprassediamo alla votazione dell'art. 19.

Art. 20

Gli operai permanenti e giornalieri ed il restante personale salariato della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente attribuzioni impiegatizie, potranno essere inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo, purchè ritenuti meritevoli per attitudini e rendimento, ferme restando le disposizioni concernenti la proporzione etnica. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale salariato e degli operai giornalieri della Regione che siano in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva. Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione della domanda entro 15 giorni dalla data del collocamento in congedo.

L'inquadramento verrà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale,

previa delibera della Giunta medesima, prescindendo dal limite massimo di età fissato dalle vigenti disposizioni, nelle qualifiche iniziali delle relative carriere, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella carriera esecutiva può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva carriera di inquadramento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante in relazione alla carriera di inquadramento è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Per tale personale il periodo di servizio, prestato prima dell'inquadramento, ai fini di cui al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sarà considerato per metà, mentre non verrà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale estraneo all'amministrazione addetto, nei limiti previsti dall'art. 4, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

A questo articolo ci sono tre emendamenti della Giunta:

nel 1° comma sopprimere le parole: « ferme restando le disposizioni concernenti la proporzione etnica »;

il 2° comma va sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al comma precedente è estesa ai dipendenti regionali inquadrati tra il personale non di ruolo a sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 »;

il 5° comma è sostituito dal seguente: « Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto per metà, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato presso la Regione successivamente alla data dal 1° gennaio 1959 e prima dell'inquadramento nei ruoli regionali. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, inquadrato nei ruoli organici in seguito a concorso pubblico ».

Si propone anche la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Qui facciamo riferimento alla pazienza alla quale ci invitava stamane il consigliere Raffaelli. Al primo comma la Giunta propone di togliere il riferimento alla proporzione etnica, in quanto tale norma è già assicurata dalle norme vigenti. Con il secondo emendamento si ritiene di rendere più evidente e chiaro ciò che si voleva dire. Con l'emendamento al quinto comma sembra equo riconoscere l'anzianità al personale considerato.

Si propone, infine, di stralciare l'ultimo comma dell'articolo per farne una norma a parte.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn ich den Präsidenten des Regionalausschusses richtig verstanden habe — man hat nicht gut gehört —, erachtet er die Einfügung dieses Nebensatzes im 1. Absatz des Art. 20 als überflüssig, der da besagt: « Aufrecht bleiben die Bestimmungen hinsichtlich des ethnischen Proporz ».

Wenn das stimmt, dann bin ich damit einverstanden.

(Non si sentiva molto chiaramente, ma, se ho capito bene, il Presidente della Giunta ritiene superfluo inserire questo inciso nel primo comma dell'art. 20 che ha il testo seguente: « Rimangono valide le disposizioni riguardanti la proporzionale etnica ». Se questo è vero, siamo d'accordo ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento al punto 1), chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato con 3 astenuti. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento al quinto comma, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto ora in votazione l'intero articolo così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 20 bis

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese al personale estraneo all'Amministrazione addetto, nei limiti previsti dall'art. 4 — secondo comma — del D.L.C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Il servizio prestato da detto personale presso la Regione anteriormente all'inquadramento nei ruoli organici è riconosciuto per intero ai soli effetti giuridici.

Pongo in votazione l'art. 20 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La Commissione propone la soppressione dell'art. 21 della Giunta. Metto in votazione questa proposta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 22

Gli operai dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso la Regione, possono — a domanda — essere assunti nel corrispondente ruolo del personale operaio della Regione, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve essere presentata alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Essi sono inquadrati, entro i limiti dell'organico, nel ruolo predetto, nella medesima qualifica professionale, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale, oltre gli eventuali assegni personali ad essi riconosciuti a norma di legge.

Metto in votazione l'art. 22, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 23

Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di cui al precedente articolo 5 viene attribuita al personale in servizio con qualifica di consigliere di 2.a classe e di segretario o equiparato che venga preposto alla direzione di una sezione.

C'è un emendamento sostitutivo della Giunta regionale che dice:

« Al personale assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, che presti servizio con qualifica di consigliere di seconda classe o di segretario od equiparata e sia preposto alla direzione di una sezione può essere attribuita, per il periodo di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indenni-

tà di cui al precedente art. 5 con le modalità in esso indicate ».

Metto in votazione questo emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'articolo così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La Commissione propone la soppressione dell'art. 24 della Giunta.

Chi è d'accordo con questa proposta è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è un nuovo testo proposto dalla Giunta regionale che dice:

« Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presta servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, può essere assunto nei corrispondenti ruoli regionali, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata, tramite via gerarchica, alla Presidenza della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Metto in votazione questa proposta, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con tre astensioni.

La Commissione propone la soppressione dell'art. 25 della Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

C'è la proposta di un nuovo testo della Giunta regionale, che dice: « I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie dei servizi dell'eco-

nomia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, prestano servizio, in posizione di comando, presso l'Amministrazione regionale, possono essere assunti nel corrispondente ruolo regionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Esso è inquadrato, nei limiti degli organici, nei ruoli regionali nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza.

La domanda di inquadramento nel ruolo regionale deve essere presentata tramite via gerarchica alla Presidenza della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): La abolizione di questo articolo fu proposta in sede di Commissione. La Giunta propone ora, sostanzialmente, di ripristinarlo. Mi pare che questo articolo non prospetti il caso di gente particolarmente idonea, che abbia una particolare preparazione. I forestali avevano avuto, ripetutamente, il modo di optare per i ruoli regionali; quelli che tale opzione hanno rifiutato, hanno creato una situazione e posizioni estremamente antipatiche. Perchè la Giunta regionale ritiene di riaprire, per costoro, le porte, se essi hanno detto di non voler entrare?

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Le considerazioni che sono state fatte per l'articolo 24 valgono anche per questo nuovo articolo 25; vale a dire il principio di consentire a personale che è ormai affiatato, e di provenienza identica all'altro, di entrare nei ruoli regionali.

L'art. 25 riguarda particolarmente la situazione di 63 elementi che non hanno, a suo tempo, presentata domanda di immissione nei ruoli regionali. Non mi pare necessario cercare particolari giustificazioni per il loro atteggiamento. Mi pare anche che sia certamente un bene dar loro la possibilità di optare ora, una possibilità che è stata da essi stessi richiesta, anche attraverso la loro organizzazione sindacale. Sarebbero possibili molte considerazioni; mi pare che l'unica valida sia quella che si evita di dover contare, domani, su personale di diversa provenienza. Proprio stamane si è parlato delle nuove guardie forestali provenienti da Città Ducale; vorrei a questo proposito ricordare che la Giunta regionale ha disposto un disegno di legge per l'istituzione di una scuola regionale per guardie forestali, che ci eviti la necessità del ricorso ad altre scuole per la specializzazione del nostro personale. Per la norma transitoria che stiamo discutendo, mi pare che si giustifichi da sè stessa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Voterò contro il ripristino di questo articolo perchè ritengo che anche la Regione abbia diritto ad una sua dignità e che non debba, essa, pregare oggi, domani, dopodomani della gente perchè entri nei suoi ruoli; perchè questa è, in sostanza, la situazione nei suoi termini reali.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Metto in votazione l'art. 25, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 5 contrari e 7 astenuti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è approvato, signor Presidente, sono stati 5 voti favorevoli e 5 i contrari, non è approvato.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ripetiamo la votazione...

RAFFAELLI (P.S.I.): Macchè ripetiamo, l'articolo non è stato approvato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Domando scusa, Raffaelli, ma io mi richiamavo ad un preciso articolo del regolamento, il quale prescrive che quando una votazione è contestata nel suo esito, debba essere ripetuta.

PRESIDENTE: Ha ragione anche Raffaelli, però; nessuno alza la mano...

Ripetiamo la votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

Approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli, 5 contrari, 6 astenuti.

Art. 26

L'anzianità maturata nella carriera, nella parte non richiesta per la promozione alla qualifica di direttore di sezione ed a primo segretario o qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica a cui l'impiegato è stato promosso, per un periodo comunque non eccedente due anni.

In ogni caso le promozioni a direttore di divisione ed a segretario principale o qualifiche equiparate degli impiegati che fruiscono dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo, non potranno aver luogo, se prima non saranno stati scrutinati gli altri impiegati dello stesso ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono già le qualifiche di direttore di sezione e primo segretario o qualifiche equiparate.

Pongo in votazione l'art. 26, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

Art. 26 bis

Il personale delle carriere esecutive che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato l'esame previsto dall'art. 185 del D.P.R. 10.1.57, n. 3, potrà conseguire la promozione alla qualifica di archivista capo (o qualifica equiparata) mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica di primo archivista od equiparata.

Pongo in votazione l'art. 26 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato ad unanimità.

La Commissione propone la soppressione dell'art. 27 della Giunta.

Metto in votazione la soppressione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 28

Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti ad una carriera o categoria inferiore purchè siano stati in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano ed esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale.

La constatazione relativa all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica della carriera superiore è disposta con deliberazione della

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente sentito l'Ispettorato del personale.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento al 1° comma, del seguente tenore:

« Nella prima applicazione della presente legge possono essere immessi nella qualifica corrispondente della carriera superiore e, in mancanza di tale corrispondenza, alla qualifica iniziale, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti ad una carriera inferiore, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui aspirano, esercitino ininterrottamente da almeno un anno le funzioni di quella carriera e qualifica presso un ufficio dell'Amministrazione regionale ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « distinto ».

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Il testo proposto dalla Giunta regionale comprende le proposte fatte dalla Commissione ed assorbe anche le proposte che erano state fatte per l'art. 31 che, di conseguenza, verrà a cadere. Non mi pare ci sia altro da dire.

PRESIDENTE: E' in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma, lo metto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'intero art. 28, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 28 bis

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali che abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie

del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Analogamente le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale delle carriere esecutive potranno, a domanda, essere inquadrati nella qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

I posti conferiti a sensi dei precedenti commi saranno considerati in soprannumero e verranno soppressi con la cessazione dal servizio dei beneficiari.

C'è un emendamento sostitutivo della Giunta regionale che dice: « I sottufficiali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di archivista della carriera esecutiva del ruolo organico del personale amministrativo.

Le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali che abbiano compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 20 anni di servizio, di cui 10 con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella qualifica di applicato aggiunto del ruolo del personale amministrativo.

Le guardie e le guardie scelte del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno 20 anni di servizio, potranno, a domanda, essere inquadrati in soprannumero nella carriera ausi-

liaria con la qualifica di agente tecnico o equiparata.

La domanda di inquadramento con le modalità e nei limiti previsti dai precedenti commi, potrà essere presentata anche dal personale già appartenente al ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali o già appartenenti ai ruoli del C.F.S., in qualità di personale « comandato » presso la Regione Trentino-Alto Adige, collocato a riposo in una data non superiore ad un anno antecedente all'entrata in vigore della presente legge, semprechè all'atto del collocamento a riposo si trovasse nelle condizioni previste dal 1° o 2° o 3° comma del presente articolo e non abbia comunque raggiunto il 65° anno di età.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni del personale inquadrato ai sensi del presente articolo avverranno in soprannumero ed i posti così conferiti saranno riassorbiti con la cessazione dal servizio del personale medesimo ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che la differenza fra il testo concordato in Commissione e quello proposto dalla Giunta regionale sia nello stabilire l'inquadramento in soprannumero senza limiti e nell'inquadramento anche di personale già pensionato.

Vorrei avere una conferma ed una spiegazione degli effetti che questo articolo avrà nei confronti dei pensionati.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir sind bei 28/bis, nicht wahr? Die Kommission hat einen Vorschlag gemacht, der die Unteroffiziere und

Forstwachen betrifft, die 25 Jahre Dienst geleistet haben, 10 Jahre hievon mit den entsprechenden Funktionen, sowie solche, die 20 Jahre Dienst geleistet haben und die bei Erreichung eines bestimmten Alters in sonstige Dienstposten übergeführt werden. Der Regionalausschuß will auch jene noch einmal in Dienstposten der Region überführen, die bereits pensioniert sind und die entweder bei der Region oder beim Staat als kommandiertes Personal Dienst geleistet haben. Mir scheint dieses Überführen in Verwaltungsposten von Personal, das bereits pensioniert ist, nicht richtig und zuviel des Guten. Auch nicht sozial in dem Sinn, daß doch die Posten von jenen Leuten besetzt werden sollen, die sich eventuell eine Existenz aufbauen oder eine Familie gegründet haben und nicht solche, welche bereits längere Zeit Dienst geleistet und das Pensionalter erreicht haben und nicht mehr damit rechnen können, daß sie weiter angestellt werden. Ich glaube, daß es etwa zuviel des Guten ist, wenn diese Bestimmung hier bleibt.

(Siamo arrivati all'art. 28 bis, non è vero? La commissione ha fatto una proposta che riguarda i sottufficiali ed agenti del Corpo forestale in servizio da 25 anni, di cui 10 nella funzione relativa, come pure coloro che abbiano prestato servizio per 20 anni e che al raggiungimento di una determinata età vengano trasferiti ad un altro posto. La Giunta regionale intende passare nel ruolo della Regione anche personale già pensionato o che abbia prestato servizio comandato presso lo Stato o la Regione. Tale passaggio ai posti amministrativi di personale già pensionato mi sembra più esagerato che giusto; oltre a ciò non mi sembra neanche sociale nel senso che questi posti debbono essere coperti da persone che si creano un'esistenza o che hanno fondato una famiglia invece che da persone con parecchi anni di servizio,

che hanno raggiunto l'età della pensione e che non possono più contare su un impiego. Credo che conservando tale norma si pecchi per eccesso di zelo).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Benedikter ha messo il dito su quanto Raffaelli aveva accennato ma non aveva detto del tutto. Si tratta di una questione di opportunità. C'è del personale che a 58 anni va in pensione. Il beneficio della norma per i pensionati, riguarda pochi elementi; si tenga presente che può toccare i pensionati da meno di un anno: sono casi particolari, due o tre, di persone che hanno un trattamento di quiescenza che non supera le trentamila lire mensili; ci è parso giusto dare a queste persone la possibilità offerta con questo articolo. Mi pare che questa sia una questione di giustizia. Questo è un aspetto; l'altro aspetto è quello di persone che, avendo svolto per decenni funzioni della carriera esecutiva, si ritiene di dover prescindere dalla richiesta del periodo decennale; perchè si deve ritenere che un sottufficiale, anche se addetto a servizi misti, sia per capacità e per competenza assolutamente in grado di svolgere le funzioni della carriera esecutiva.

PRESIDENTE: Chi ancora prende la parola? Nessuno. Metto ai voti l'art. 28, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 contrario, 2 astenuti.

Art. 28 ter

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui ai prece-

dentì artt. 9, 10 e 11, si prescindono dai termini previsti dagli articoli stessi.

Metto in votazione l'art. 28 ter, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 28 quater

Gli esami di merito distinto, quelli di idoneità e quelli di concorso per le promozioni di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, non ancora espletati, alla data di pubblicazione della presente legge, si intendono revocati.

Pongo in votazione l'art. 28 quater, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con una astensione.

C'è un nuovo articolo, proposto da Panizza, Raffaelli e Brugger, sarebbe il 28 quinquies.

Prevede che « Nella prima applicazione di questa legge i posti di sorveglianti dei lavori siano coperti dal personale addetto alla sorveglianza dei lavori dei bacini montani, del demanio forestale e del personale addetto ai rimboschimenti ed al miglioramento forestale nella Regione, il quale espliciti attività per almeno sei mesi per ciascun anno, che sia giudicato idoneo previa prova pratica, prescindendo dai limiti di età ».

Vuole illustrare?

PANIZZA (D.C.): Mi pare che sia nell'interesse della Regione accogliere questa proposta; si tratta di capi operai di tre categorie per le quali, ogni anno, va facendosi più difficile il reclutamento. Noi conserveremmo alla Regione preziose esperienze e capacità.

Del resto vi sono i posti disponibili nei ruoli.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Questa norma viene presentata soltanto ora; chiedo, anche per le implicazioni di carattere finanziario che essa comporta, che ne sia rinviata a domani la votazione, per consentirci, stasera, di esaminarne le ripercussioni d'ordine finanziario ed eventualmente studiare le opportune modifiche agli articoli che riguardano il finanziamento del provvedimento.

PRESIDENTE: Va bene, lo rinviemo a domani.

Art. 29

Al fine di garantire al personale di lingua tedesca una diretta partecipazione all'amministrazione del personale, è istituito il posto di vice ispettore del personale, riservato a un elemento della carriera direttiva del ruolo amministrativo, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'ispettore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Quando non siano disponibili funzionari del gruppo linguistico diverso con qualifica di direttore di divisione, la scelta sarà fatta tra il personale del ruolo direttivo di qualifica immediatamente inferiore, previo incarico dell'espletamento delle funzioni di qualifica superiore.

C'è un emendamento soppressivo della Giunta. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Kommission hat zum Gesetz Nr. 113 einen Vorschlag gemacht, der mit dieser Sache zusammenhängt, nämlich, daß nicht nur bei Aufnahmen, sondern auch bei der Beförderung des Personals darauf geachtet wird, daß auch die drei höchsten Ränge in den verschiedenen sogenannten Karrieren verhältnismäßig besetzt werden.

Wenn dieser Antrag der Kommission beim Gesetz Nr. 113 behandelt und angenommen würde, dann wäre dieser mit dem Art. 29 bezeichnete Antrag überflüssig, weil der nächste umfassender ist. Im selben Gesetz Nr. 113 ist auch ein Antrag enthalten, wonach neben der Stelle des Generalsekretärs eine Stelle des Vizegeneralsekretärs geschaffen wird, die von einem Angehörigen einer anderen Sprachgruppe als jene des Generalsekretärs besetzt wird. Das soll aber nicht besagen, daß nun für jede leitende Stelle eines Generaldirektors oder Generalinspektors usw. jeweils zwei Angestellte vorgesehen werden, einer, der der einen Sprachgruppe angehört, der andere der anderen, aber wenigstens für die Stelle des Generalsekretärs, wie es in der Provinzverwaltung von Bozen auch der Fall ist, wo ebenso die Stellen der Abteilungsleiter nach dem Sprachgruppenverhältnis in der Provinz besetzt sind. Es ergibt sich daher die Frage, was nun mit diesen Vorschlägen, die im Zusammenhang mit dem anderen Gesetz gemacht worden sind, geschehen wird.

Ich nehme an, daß bei einem solchen Vorschlag, wonach die drei höchsten Ränge den höchsten Koeffizienten nach der staatlichen Ordnung, das heißt den Koeffizienten 900, 670 und 500, entsprechen sollen, darauf Bedacht gelegt werden muß, daß sie auch verhältnismäßig besetzt werden. Es ist eine Tatsache, daß im Unterschied zur Provinzialverwaltung Bozen in der Region — trotzdem nun immerhin rund 15 Jahre vergangen sind — keine dieser leitenden Stellen von Angehörigen der deutschen Sprachgruppe besetzt worden sind. Man wendet ein, die Betreffenden sind erst im Laufe dieser Zeit aufgenommen worden und bringen also nicht dieses Dienstalder mit sich. Aber man kann diesem Fehler auch abhelfen, so wie in der Provinzverwaltung von Bozen ab-

geholfen worden ist. Nachdem aber die regionale Personalordnung an die staatliche Ordnung anknüpft, wird es notwendig sein, eine solche Bestimmung irgendwo aufzunehmen. Praktisch würde es bedeuten — wenn der Art. 29 hier nicht als solcher aufgenommen wird —, daß diese Frage im andern Gesetz über die Ordnung der Ämter irgendwie geregelt werde. Denn über die Zweckmäßigkeit, daß alles unternommen und eventuelle gewisse juristische Schwierigkeiten überwunden werden, um auch diese leitenden Stellen verhältnismäßig zu besetzen, glaube ich, sind sich alle im klaren.

(Nella trattazione della legge 113 la commissione ha fatto una proposta relativa a questo problema e cioè che non soltanto nelle assunzioni ma anche negli avanzamenti del personale si provveda a che anche i tre gradi massimi delle diverse carriere siano occupati in base alla proporzionale etnica. Se tale proposta della commissione venisse trattata ed accettata con la legge 113, allora la proposta contenuta nell'art. 29 sarebbe superflua perchè meno esauriente. Nella stessa legge 113 è contenuta una proposta con cui oltre al posto di segretario generale verrebbe costituito anche un posto di vicesegretario generale, coperto da un appartenente al gruppo linguistico diverso da quello del segretario. Ciò non significa però che per ogni posto direttivo, come per es. ispettore generale, direttore generale ecc., si debbano prevedere sempre due impiegati, uno di un gruppo linguistico ed uno dell'altro; ciò si dovrà fare però almeno per il posto di segretario generale come avviene nell'amministrazione provinciale di Bolzano, dove anche i posti di direttore di divisione sono occupati in base alla proporzionale etnica nella provincia. La questione che ne risulta è ora che cosa avverrà delle proposte avanzate in relazione all'altra legge. Mi sembra che in una proposta del genere, secondo cui i

tre gradi massimi devono corrispondere ai massimi coefficienti dell'ordinamento statale, cioè il 900, il 670 ed il 500, bisogna tendere a che tali gradi siano occupati secondo la proporzionale.

A differenza che nell'amministrazione provinciale di Bolzano, è un fatto che in Regione, nonostante siano passati ormai 15 anni, ancora nessuno di questi posti direttivi è stato occupato da un appartenente al gruppo di lingua tedesca. Mi si opporrà che i funzionari in questione sono stati assunti durante questo periodo e che perciò non hanno maturato sufficiente anzianità: a questo inconveniente si può però ovviare così come è stato fatto nell'amministrazione provinciale di Bolzano. Poichè però l'ordinamento del personale regionale si riferisce a quello statale sarà necessario introdurre in una legge qualsiasi tale disposizione. Praticamente ciò significherebbe, sempre che l'art. 29 non venga ora accettato come tale, che la questione verrebbe sistemata nell'altra legge sull'ordinamento degli uffici: infatti credo che tutti siano persuasi dell'utilità di intraprendere un'iniziativa, superando le eventuali difficoltà giuridiche, per occupare proporzionalmente anche questi posti).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Se ho capito bene, Benedikter dice che la discussione della 113 sarebbe la sede più adatta a questa materia. Convengo su questa impostazione. Anche per questo noi abbiamo proposto, come Giunta regionale, la soppressione dell'articolo. I problemi che Benedikter ha sollevato sono stati vari; anche il confronto fra Regione e Provincia di Bolzano è stato utile, perchè ritengo che ognuno abbia qualcosa da insegnare all'altro. Certo è però che la figura del segretario

della Provincia è tutt'altra cosa rispetto al segretario della Giunta regionale, si tratta di cose del tutto diverse.

Posso dire comunque che la approvazione della 113 verrà ad appagare in una certa misura anche le richieste del personale di lingua tedesca. Noi ci siamo trovati, come sapete, con l'organico regionale che presentava tutti i posti al vertice occupati, e tutti i posti iniziali occupati, con gravi carenze invece nei gradi intermedi. Certo è che siamo legati agli sviluppi nel tempo; le carriere si svolgono con lentezza, ma si svolgono; e la 113 aiuterà ad accelerarne il cammino. Quanto è avvenuto in provincia di Bolzano può essere utile come esempio: ma molte cose sono avvenute attraverso accordi amministrativi che, da noi, non sono possibili.

Riaffermo tuttavia la volontà della Giunta di risolvere nel migliore dei modi possibile il problema; ritengo che non si debba approvare, di conseguenza questo articolo 29.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Information, damit dann auch die Diskussion über das Gesetz Nr. 113 vielleicht erleichtert werde, muß ich sagen, der Unterschied zwischen der Provinzpersonalordnung und der regionalen Personalordnung besteht auch darin, daß die Provinzpersonalordnung ganz unabhängig ist von den staatlichen Gesetzen, dh. vom sogenannten Statut der Staatsangestellten und eine eingenständige Regelung hat, sodaß es für die Provinz leichter war, diesen Proporz bei den leitenden Stellen, den Abteilungsleitern, dem Generalsekretär und Vizegeneralsekretär tatsächlich durchzuführen. Es ist eine vollendete Tatsache. Bei der Region wird es de facto nicht so leicht sein, wenn nicht eine juristische Bestimmung mithilft, denn die Region hat das

gesamte staatliche Personalgesetz übernommen. Ich möchte auf diesen Unterschied hinweisen. Nach Ansicht der Gewerkschaft der deutschsprachigen Regionalangestellten sind diese nicht in der Lage, auch wenn der Regionalausschuß wollte, ohne weiteres in absehbarer Zeit diese leitenden Stellen mit Koeffizient 900, 670, und 500, zu erreichen. Auch wenn der Regionalausschuß von sich aus den festen Willen hegt das zu tun, kann er es nicht, weil juristische Schwierigkeiten vorhanden sind, deren Lösung dann vom Rechnungshof bemängelt werden könnte. Noch etwas muß ich sagen: die Stellung des sogenannten Generalsekretärs ist im großen und ganzen gesondert, bei der Provinz und bei der Region. Wir haben nicht einen Generalsekretär nach dem Muster der Normalprovinzen. Wir haben nur einen Sekretär des Landesausschusses, der eine gewisse leitende Stellung einnimmt, jedoch nicht die Stellung eines Chefs, der die gesamte Verwaltung als solche beherrscht, so wie es bei der Region ist, wo es ja mehrere Beamte gibt, die denselben höchsten Rang erreichen. Auch bei uns in der Provinz ist der sogenannte Generalsekretär nur Sekretär des Landesausschusses und gleichzeitig beauftragter Chef des Personals.

(Per informazione e perchè anche la discussione sulla legge 113 ne sia facilitata, dirò che la differenza fra l'ordinamento del personale provinciale e quello del personale regionale consiste anche nel fatto che il primo è completamente indipendente dalle leggi statali, cioè dal cosiddetto statuto degli impiegati statali, ed ha un suo regolamento indipendente cosicchè per la provincia è stato più facile applicare in effetti la proporzionale etnica ai posti direttivi, ai direttori di divisione, al segretario ed al vicesegretario generale. Da noi ormai è cosa fatta. Per la Regione non sarà invece tanto fa-

cile applicare de facto queste norme senza l'appoggio di una disposizione giuridica, perchè la Regione ha ripreso pari pari la legge statale sul personale.

Vorrei rimarcare questa differenza. Secondo il parere del sindacato degli impiegati regionali di lingua tedesca, questi ultimi non potrebbero, anche se la Giunta lo volesse, raggiungere senz'altro in un prossimo futuro questi posti direttivi coi coefficienti 900, 670 e 500. Anche con la maggiore buona volontà, la Giunta non potrebbe farlo perchè si interpongono difficoltà giuridiche, la cui soluzione potrebbe essere censurata dalla Corte dei Conti. Devo aggiungere anche che la posizione del segretario generale è in complesso una posizione a sè. Noi non abbiamo un segretario generale sul tipo delle province normali, abbiamo soltanto un segretario della Giunta provinciale che assume una certa posizione direttiva, non però quella di capo dell'amministrazione come è presso la Regione, dove più funzionari raggiungono lo stesso grado massimo. Anche da noi in Provincia il cosiddetto segretario generale è soltanto segretario della Giunta provinciale e contemporaneamente capo incaricato del personale).

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Nessuno. Metto ai voti la soppressione dell'art. 29, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvata con 6 astensioni.

Art. 30

In dipendenza della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i posti della carriera di concetto del ruolo amministrativo messi a concorso col bando emanato a sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, sono elevati da due a tredici nei limiti della tabella organica in vigore.

I concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al comma precedente sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti sopra indicati e immessi in ruolo nell'ordine di graduatoria risultante dal concorso stesso.

C'è un emendamento della Giunta regionale al II comma che dice: dopo la parola « vincitori » inserire le parole « con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

Metto in votazione l'emendamento, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato.

Metto in votazione l'articolo così approvato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; approvato ad unanimità.

Art. 31

Nella prima applicazione della presente legge, il personale in servizio assunto senza concorso a sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 ed inquadrato nella carriera esecutiva, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto qualora sia in possesso del diploma di studio richiesto ed eserciti ininterrottamente da almeno un anno funzioni della carriera stessa.

La Giunta ne propone la soppressione.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Ho già ricordato che è stato trasferito nell'art. 28.

PRESIDENTE: Metto in votazione la soppressione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

La Giunta propone l'istituzione dell'art. 31 bis:

« Il personale dello Stato e degli enti locali in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge è da considerarsi in soprannumero ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin der Ansicht, daß dem Aufsteigen des planmäßigen Personals mit dieser Bestimmung geschadet wird.

Der Zweck des Gesetzes ist, das vorhandene und bei der Region Dienst leistende nicht kommandierte Personal endgültig einzureihen und auch den Aufstieg dieses Personals sicherzustellen; dagegen ergibt sich durch diese Bestimmung, daß Planstellen nicht besetzt werden können. Das tatsächlich bei der Region diensttuende und nicht kommandierte Personal wird so an seinem Aufstieg oder bei seiner Einstufung aufgehalten.

(Sono dell'avviso che questa disposizione vada a detrimento della carriera del personale assunto in ruolo organico. Lo scopo della legge è quello di inquadrare definitivamente il personale non comandato che presta servizio in Regione e di assicurarne la carriera; il risultato di questa disposizione sarà invece che dei posti in organico non potranno essere coperti. Il personale non comandato che presta servizio effettivo in Regione risulta in tal modo ostacolato nella carriera e nell'inquadramento).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): La misura è stata proposta soltanto per motivi di carattere amministrativo; si tratta di poter pagare due dipendenti che sono stati già promossi, ma ai quali non possiamo corrispondere i miglioramenti dello stipendio; si tratta di due dipendenti dell'agricoltura. Solo per questo aspetto è stato proposto l'articolo, non per alcuna altra ragione.

PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo "ai sensi della legge regionale". Qualcuno chiede la parola? Pongo in votazione lo emendamento all'art. 31 bis, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 6 astensioni.

C'è un art. 31 ter proposto dalla Giunta che dice:

« Il Consiglio di amministrazione del personale e la Commissione di disciplina nominati in base alle norme della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, restano in carica fino alla nomina del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione di disciplina previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge ».

Pongo in votazione questo articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

C'è un art. 31 quater proposto dalla Commissione, sul quale la Giunta concorda, che dice:

« I posti della qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo speciale degli assistenti sociali, sono conferiti nei limiti di un terzo al personale dello stesso ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, che abbia svolto servizio nell'amministrazione regionale per un periodo non inferiore a quattro anni.

Tale conferimento avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami da bandirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al personale vincitore del concorso predetto sarà applicato il disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17 ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei avere conferma, per scrupolo, che queste disposizioni non incidono su quanto è stato deciso relativamente al ruolo speciale delle assistenti sociali, del quale è stata proposta l'istituzione dalla Commissione. Le due cose coincidono; sarà forse bene, prima di votare questa legge, che consideriamo attentamente la proposta che vi faccio: quella di sospendere la votazione finale, e rinviarla a dopo la votazione sulla 113: perchè potremmo finire per approvare norme che poi non concordano. E' un altro discorso. Rinnovo la sua richiesta sul ruolo delle assistenti sociali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dieser neue Vorschlag des Regionalausschusses bezieht sich hier auf einen Vorschlag der Kommission. Dieser Vorschlag ist aber in bezug auf das Gesetz Nr. 113 gemacht worden. Dieser Artikel hier befindet sich also im Gesetz Nr. 113 und auch im Beisein des Präsidenten des Regionalausschusses wurde unter anderem beschlossen, daß der Studientitel einer entsprechenden Schule in Österreich erwähnt werden soll, weil, wie der Regionalrat weiß, unsere deutschsprachigen Bewerber bisher nicht in der Lage waren mit dem in Österreich erworbenen Titel sich um solche Stellen zu bewerben. Auf Grund einer von den Abgeordneten Zelger und Corsini durchgeführten Untersuchung haben wir herausgefunden, daß es in Österreich tatsächlich eine entsprechende Schule gibt, die über der höheren Mittelschule hinaus in vier Semestern ein solches Diplom verleiht wie es die Scuola Superiore di Servizio Sociale in Trient verleiht. Das Schulprogramm entspricht fast vollkommen der Trientner Schule, sodaß also diese Bestimmung meiner Ansicht nach im Gesetz Nr. 113 Platz finden soll, wo auch die andere Bestimmung

über die Zulassungstitel zur Sozialassistentin enthalten ist. Meiner Ansicht nach ist diese Bestimmung hier nicht am Platze, sondern muß im Gesetz Nr. 113 behandelt werden.

(Questa nuova proposta della Giunta si riferisce ad una proposta della commissione, proposta che però si riferiva alla legge n. 113. Questo articolo compare dunque già nella legge 113 ed anche in presenza del Presidente della Giunta è stato deciso fra l'altro che bisognava menzionare pure il titolo di studio acquisito presso una analoga scuola austriaca. Questo perchè, come il Consiglio sa, finora i nostri concorrenti di lingua tedesca non erano in grado di concorrere ai posti con il titolo di studio austriaco. Da una inchiesta condotta dai consiglieri Corsini e Zelger è risultato che in Austria esiste effettivamente un'analoga scuola che, frequentata per 4 semestri dopo la scuola media superiore, rilascia un diploma equivalente a quello della Scuola Superiore di Servizio sociale di Trento. Il programma di studio corrisponde quasi esattamente a quello della scuola di Trento cosicchè mi sembra che tale disposizione dovrebbe trovar posto nella legge n. 113 là dove è contenuta l'altra disposizione riguardante il titolo per l'ammissione al posto di assistente sociale. Sono dell'avviso che questo non sia il posto adatto per tale disposizione ma che essa debba essere incorporata nella legge n. 113).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Per quanto concerne il secondo aspetto, quello dei titoli, attendevo una proposta dei consiglieri Zelger e Corsini che sono stati incaricati dello studio del problema. La cosa non è nuova; rimane ancora da riesaminare da parte della Commissione affari generali. Evidentemente il titolo

di studio è tema che riguarda la n. 113; ma questo articolo riguarda invece il personale già in servizio e non ha quindi addentellato alcuno con l'altro argomento trattato. E' tutto diverso.

Non vorrei dar torto a Raffaelli, il quale ritiene che sia materia da meditare il fatto che, mancando la 113, dobbiamo stare attenti ad approvare questa legge. Tuttavia, non ritengo necessario sospendere addirittura il voto; vuol dire che, invece, dovremo mandarle insieme a Roma queste leggi, perchè sicuramente, se mandassimo la 112 senza l'altra, ce la spedirebbero indietro. Penso che questo articolo possa rimanere qui, come è stato proposto; questa è la sua sede più logica. Potremo votarlo ora, anche se è chiaro che stiamo legiferando su una carriera direttiva che ancora non esiste.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist nicht zweckmäßig jetzt zu unterbrechen. Aber ich muß sofort sagen, daß, wenn dieser Artikel so abgestimmt wird, dann wird unseren Bewerbern die den Titel in Österreich erwerben, der Aufstieg in die sogenannte leitende Karriere verwehrt. Hier steht nämlich nur, « insofern sie das Diplom einer höheren Mittelschule haben und das Diplom, das von einer zwei- oder dreijährigen Sozialfürsorgeschule erlassen ist ». Also nur das Diplom, das von dem Trienter Institut ausgestellt wird. Also muß die Sache schon hier geklärt werden, denn sonst könnten nur diejenigen aufsteigen, die das Diplom von Trient haben, sodaß die anderen immer in der sogenannten Konzeptkarriere bleiben.

(Non mi sembra opportuno interrompere ora. Devo dire subito che se questo articolo verrà approvato così com'è, ai nostri concorrenti diplomati in Austria verrà impedito l'accesso alla cosiddetta carriera direttiva. Qui si dice in-

fatti soltanto: « in possesso del diploma di una scuola media superiore e di un diploma rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale ». Dunque soltanto il diploma rilasciato dalla scuola di Trento: la questione dovrà perciò esser chiarita in questa sede altrimenti la carriera sarebbe aperta soltanto ai diplomati di Trento mentre gli altri sarebbero obbligati a rimanere sempre nella cosiddetta carriera di concetto).

PRESIDENTE: Mi pare cosa saggia chiudere. Riprendiamo domani alle 9.30. Dopo il voto di questa legge svolgeremo interrogazioni, interpellanze e mozioni, poi affronteremo le leggi... elettriche del cons. Raffaelli, sulla riforma dell'art. 63.

La seduta è tolta.

(Ore 18.40).